

## CLIII

## TORNATA DI SABATO 28 FEBBRAIO 1903

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIANCHERI****INDICE.**

<b>Comunicazioni</b> della Presidenza. . . . .	Pag. 5975
<b>Disegni di legge</b> (seguito e fine della discussione): . . . . .	5981
Bonificazione dell'Agro Romano:	
AGUGLIA. . . . .	5989, 93-96,6001-07-09 10
BACCELLI GUIDO ( <i>ministro</i> ) . . . . .	5982-85, 92-93-6000-01-02 06-07-09-11-13-14
BERTOLINI . . . . .	6011
BISSOLATI . . . . .	6014
CARCANO ( <i>ministro</i> ) . . . . .	5996,6003-08
CELLI . . . . .	6000-10 07-09-10-11-13-15-18
CHIMIRRI ( <i>relatore</i> ) . . . . .	5986-87-88-90-93-96-99-6003
DAL VERME . . . . .	6002-04-07-09-11-13-15-18
DI BROGLIO ( <i>ministro</i> ) . . . . .	6017
DI SCALEA . . . . .	5992-6001-12
FRASCARA GIACINTO . . . . .	5985-86-88-91
GALLETTI . . . . .	6003-04
LOLLINI . . . . .	5981-82-83-84-85-86-87-88-89-90-94-96-6006 12-13-15-16
MANNA ( <i>della Commissione</i> ) . . . . .	5981-82-83-84
SANTINI . . . . .	59-97-99-6006-10
SOCCI . . . . .	6016-17-18
STELLUTI SCALA . . . . .	6008-11
<b>Interrogazioni:</b>	
Possedimenti del Benadir:	
BACCELLI ALFREDO ( <i>sotto-segretario di Stato</i> ) . . . . .	5976-77
SPIRITO FRANCESCO . . . . .	5976-78
Tratturi meridionali:	
BARBATO . . . . .	5979
MAZZIOTTI ( <i>sotto-segretario di Stato</i> ) . . . . .	5978-80
Proviviri per l'industria del vestiario in Milano.	
FULCI NICOLÒ ( <i>sotto-segretario di Stato</i> ) . . . . .	5981
MAINO . . . . .	5981
<b>Relazioni (Presentazione):</b>	
Convenzioni per l'università di Pisa; eccedenze d'impegni e maggiori assegnazioni nel bilancio della istruzione (VENDRAMINI) . . . . .	
	6002
Domanda di autorizzazione a procedere contro il Deputato Maurigi (Aguglia) . . . . .	
	6002
Convenzione per l'assetto e miglioramento della Università di Padova (DONATI) . . . . .	
	6002

La seduta comincia alle 13.5.

Del Balzo Girolamo, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

**Petizioni.**

Presidente. Si dia lettura delle petizioni pervenute alla Camera.

Del Balzo G. *segretario*, legge:

6058. Le Deputazioni provinciali di Livorno e di Sondrio fanno voti perchè il disegno di legge forestale sia emendato.

6059. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati ed il Consiglio di disciplina dei procuratori di Lucera fanno voti che — pur migliorandosi le condizioni della magistratura — sia mantenuto il sistema della collegiabilità nell'Amministrazione della giustizia in Italia secondo il vigente ordinamento giudiziario.

6060. La Giunta municipale di Spoleto fa voti perchè il disegno di legge sull'ordinamento giudiziario sia respinto.

**Congedi.**

Presidente. Hanno chiesto congedo per motivi di famiglia: l'on. Montemartini, di giorni 8; per ufficio pubblico: l'on. Codacci-Pisanelli, di giorni 8.

(Sono conceduti)

**Interrogazioni**

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'on. Spirito Francesco interroga il ministro degli affari esteri « per sapere quanto siavi di vero nelle voci che corrono

che il Mad Mullah abbia invaso i nostri possedimenti del Benadir, o vi si avvii, per effetto dell'azione delle truppe inglesi che lo spingono verso sud e che vi fu già una intesa fra il Governo italiano e quello inglese, per la cessione, con o senza compensi, della penisola Somala o di una parte di essa, all'Inghilterra»

L'on. Sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**Baccelli Alfredo**, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Non possiamo conoscere quale sia, in questo momento, il luogo preciso nel quale si trovi il Mad Mullah; ma le ultime notizie che ci furono comunicate, e che si riferiscono a voci portate da disertori del campo del Mad Mullah alla colonna condotta dal colonello Cobbe in avanguardia delle operazioni militari inglesi, ci farebbero ritenere che il Mad Mullah si trovasse nell'alto Uebi Scebeli, vale a dire per parecchie centinaia di chilometri lontano dal Benadir.

Comunque, certo è che il Mad Mullah trovasi ora assai lontano dai nostri possedimenti del Benadir.

Che egli possa essersi ripiegato presso questi possedimenti per le mosse inglesi è assolutamente inverosimile: basterà che l'on. Spirito rifletta come l'esercito inglese abbia appena incominciato i suoi movimenti, per ammettere come sia assolutamente impossibile che questi movimenti abbiano già portato degli effetti.

Ad ogni modo debbo rammentare alla Camera quanto ebbi l'onore di affermare qui in altra occasione; vale a dire che quando fu concessa agli Inglesi l'autorizzazione di sbarcare e di attraversare il territorio posto sotto il protettorato italiano, si convenne che le mosse delle loro spedizioni militari sarebbero state fatte in guisa da evitare, per quanto fosse possibile, che il Mad Mullah si riversasse verso il Benadir, ed invece dovessero gl'inglesi operare in modo che il Mad Mullah fosse spinto verso nord o verso ovest. È fuori di dubbio che il generale inglese Manning si conterrà in armonia con queste intese, e quindi noi dobbiamo riposare in tale fiducia.

È poi assolutamente inesatto quanto da alcuni si è venuto affermando, che cioè il Governo italiano abbia fatto all'Inghilterra cessione totale o parziale, con o senza compenso, dei suoi diritti nella Somalia. Il Governo italiano non ha mai pensato a fare cessioni di questa natura.

Quando il Governo italiano concesse agli Inglesi lo sbarco ad Obbia sia per proprio interesse, dacchè importava anche a noi che i territori posti sotto il nostro protettorato fossero sgombrati dalle invasioni del Mad Mullah, sia, soprattutto, per dare all'Inghilterra una prova della nostra antica amicizia verso di lei, ebbe cura non solo di tutelare i nostri interessi, ma di far rimanere ben chiaro che il Governo italiano manteneva interi i suoi diritti di Stato protettore in quella parte della penisola Somala.

E ciò fu confermato coll'invio di navi d'Obbia quando avvenne lo sbarco inglese, coll'invio del nostro console generale, coll'invio, presso la colonna inglese di spedizione, di tre ufficiali italiani.

Posso assicurare l'on. Spirito che anche in tutte le operazioni che sono dopo avvenute il Governo italiano ha avuto sempre cura gelosa di mantenere visibile, pieno ed intero il suo diritto di protettorato.

**Presidente.** L'onorevole Spirito Francesco ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto delle risposte date dal sottosegretario di Stato.

**Spirito Francesco.** In fatto di politica coloniale africana, le voci del pubblico a me pare che abbiano una singolare virtù profetica. Esse non creano gli avvenimenti di certo, ma spesso li prevedono e poi li spiegano. Ora è confortante l'assicurazione che nulla vi sia di vero circa quello che si dice in ordine alla prima parte della mia interrogazione. Ma resta però un fatto, ed è forse quello che ha determinato queste voci, che cioè, il Mad Mullah, il quale è rimasto sempre in buoni rapporti col Governo italiano, oggi è da presumere che non abbia più tali sentimenti con noi, dopo che noi abbiamo consentito al Governo inglese di far base delle sue operazioni militari contro di esso il sultanato di Obbia. Quindi il Mad Mullah potrebbe un giorno o l'altro, sia per vendetta, sia per tattica, sia perchè spintovi dall'azione militare del Governo inglese, avviarsi per la Valle dello Scebeli verso i nostri possedimenti del Benadir. Avete convenuto col Governo inglese che bisogna far di tutto perchè questo sia evitato; ma ciò non vuol dire che sarà sicuramente impedita una invasione del nostro territorio. Ora nella eventualità, molto possibile, che il Mad Mullah, per una delle ragioni da me indicate, per la Valle dello Scebeli si avvicini ai possedimenti nostri del Benadir, che cosa avete convenuto co-

Governo inglese? Che cosa pensa il Governo? È esso in condizione di opporre una efficace e forte resistenza al Mad Mullah? Ha stabilito col Governo inglese con quali mezzi si combatterebbe una invasione che sarebbe l'effetto della nostra condiscendenza e dell'azione militare inglese? Ecco quello che non mi ha detto l'on. sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Ed io desidererei su questo una risposta più chiara e più rassicurante.

Veniamo ora alla seconda parte della mia interrogazione, la quale è forse ancora più delicata. Essa è stata a me suggerita da vari fatti. Si afferma che il Governo era già in trattative finalmente, con un ingegnere piemontese per la costruzione, del faro al capo Guardafui, cui abbiamo diritto ed obbligo ad un tempo; e si dice che ora queste trattative sieno state bruscamente interrotte. Un giornale importante della capitale che ha intimi rapporti col Governo, e ne è spesso il portavoce e l'eco, ha detto (e questo in un mirabile accordo, con un articolo stampato in una rivista importante e scritto da un uomo competente in cose coloniali e che non è estraneo agli uffici del Ministero degli affari esteri) che l'Inghilterra ha troppo interesse ad avere nelle sue mani la penisola somala e specialmente il capo Guardafui, e che d'altronde quella regione ha ben poca importanza per l'Italia. E magari, si dice in questi articoli del giornale e della rivista, si potrebbe convenire uno scambio con un Kisimayu qualunque. Ora questo è grave, anche perchè noi sappiamo per esperienza che l'Inghilterra non conosce limiti alla sua espansione coloniale. Vorrà essa abbandonare dei territori nei quali oggi spende i suoi milioni e sparge il sangue dei suoi figli? Questi indizi, che io ho rilevati, vorranno essi significare, come ho detto nella mia interrogazione, che iavi forse o che possa esservi una qualche attesa fra il Governo Italiano e quello inglese per la cessione un giorno o l'altro della penisola Somala? Crede forse il Governo, come mostrano di credere gli autori di quegli articoli, che la penisola Somala il Capo Guardafui siano per noi cose di nessuna importanza mentre hanno per il Governo inglese, una importanza grandissima? Crede il Governo che la penisola Somala possa trovare nella cessione di Kisimayu all'Italia un compenso adeguato? Io ricordo sempre con dolore la restituzione di Cassala e la cessione dell'enclave di Tomat, e non vorrei che fossimo alla vigilia

di un terzo fatto dello stesso genere. Ora è su questo soprattutto che l'on. sottosegretario di Stato per gli affari esteri dovrebbe pronunciare parole più esplicite e più confortanti. Può assicurare l'on. Sottosegretario di Stato che i propositi di oggi, di tener fermo al protettorato nostro sulla costa nord della Somalia italiana saranno anche i propositi del domani, e che si debba assolutamente respingere ogni idea, ogni intenzione, ogni proposito di simili rinunzie e porre termine una buona volta ad una politica di abbandoni, di una politica coloniale senza obbiettivi chiari e senza metodi sicuri?

I miei dubbi, on. sottosegretario di Stato, possono avere forse poca importanza; ma essi ne acquistano una maggiore per questo. Vi sono in Italia due importanti sodalizi, che si occupano di questi studi coloniali e commerciali sono la Società Africana d'Italia, che ha sede in Napoli e la Società di esplorazioni geografiche e commerciali, che ha sede in Milano. Or bene tutti e due questi sodalizi sono egualmente preoccupati di ciò che accade, ed ufficialmente mi hanno fatto l'onore di autorizzarmi ad esprimere anche i loro sentimenti e farmi interprete dei loro dubbi e delle loro preoccupazioni. Ed è perciò che io davvero desidererei e chiederei una parola più chiara e più rassicurante a chi in questo momento rappresenta il Ministero degli affari esteri. (Bene!)

**Presidente.** Desidera parlare ancora, onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri?

**Baccelli Alfredo,** *sotto segretario di Stato per gli Affari Esteri.* Come già ho avuto l'onore di dire poc'anzi, i possedimenti nostri del Benadir non sono in questo momento in alcun modo minacciati, ne è da credere che il Mad Mullah possa avanzarsi verso i nostri possedimenti stessi, poichè non ne avrebbe i mezzi, nè vi avrebbe scopo. Quindi pericolo sino a questo momento non v'è. Naturalmente il giorno in cui questo pericolo si accennasse, il Governo del Re non mancherebbe di preoccuparsene e la Società non mancherebbe di preparare la sua difesa.

Rispetto alla cessione di Cassala, l'on. Spirito sa che essa non fu fatta dall'attuale Ministero, ed io quindi non posso in alcun modo rispondergli su questo argomento.

Per ciò che riguarda l'enclave di Tomat, posso assicurare l'on. Spirito che la rettificazione di confini, che fu recentemente fatta tra la colonia Eritrea, l'Abissinia ed i pos-

sedimenti inglesi, fu sotto ogni rapporto a noi vantaggiosa.

Io poi posso riconfermargli nel modo più assoluto che nessuna cessione si è fatta ora, nè si sta per fare, nè si farà, di alcun nostro possedimento nè delle terre che sono poste sotto il nostro protettorato in Somalia. Naturalmente questo dico all'on. Spirito per il presente; non potrei dire ciò che i futuri Gabinetti saranno per fare, perchè non ho il dono di essere profeta. Ma mi pare che almeno di questa mia dichiarazione l'on. Spirito possa dichiararsi soddisfatto.

**Spirito Francesco.** La ringrazio.

**Presidente.** Viene ora l'interrogazione degli onorevoli Barbato e Bissolati al ministro delle finanze « per sapere quali provvedimenti abbia preso affinché si conosca con accertamenti positivi se le parti del tratturo del territorio di Cerignola, possedute oggi dai privati, siano state alienate dallo Stato conformemente allo spirito della legge del 1865, e se intenda di presentare alla Camera qualche modificazione alla legge attuale per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia, in modo che i lavoratori, o associati in cooperative o individualmente, possano essere preferiti e agevolati nell'acquisto di quelle parti dei tratturi che non si ritengono più necessari ai bisogni della pastorizia ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di parlare.

**Mazziotti, sotto segretario di Stato per le finanze.**

L'interrogazione degli onorevoli Barbato e Bissolati comprende evidentemente due parti tra loro distinte. Gli interroganti domandano in primo luogo se le zone del tratturo in territorio di Cerignola, possedute da privati, siano state ad essi regolarmente vendute dal Demanio, ed in secondo luogo se il Governo sia disposto ad agevolare ai contadini ed alle cooperative di contadini l'acquisto di zone di tratturi che siano riconosciute non più necessarie ai bisogni della pastorizia.

Risponderò separatamente alle due domande.

Il ministro delle finanze, appena ebbe notizia delle abusive occupazioni precisamente nelle vicinanze di Cerignola, fu sollecito ad inviare sopra luogo un Ispettore del Demanio ed un Ispettore forestale per accertare i fatti. Questi due funzionari ebbero a verificare, che circa 45 usurpazioni erano state commesse, alcune in epoca remota, altre recentemente, nei dintorni di quel Comune o meglio varso i due rami di

tratturo che fanno capo a Cerignola. Quei due funzionari lasciarono anche supporre che siffatte usurpazioni avessero potuto commettersi e continuare per scarsa vigilanza degli agenti preposti alla custodia.

In vista di ciò, il Ministero delle finanze d'accordo con quelli dell'agricoltura e dell'interno, ha nominato una Commissione d'inchiesta per accertare con precisione tutti i fatti, e per determinare le eventuali responsabilità. Questa Commissione, che già da otto o 8 giorni si trova sopra luogo, ha iniziato il compito suo, e, nel suo rapporto, farà conoscere con precisione se e quali usurpazioni sono avvenute, non soltanto in Cerignola, ma su tutto il lungo percorso dei tratturi, e a quale epoca rimontino. Per ora, hanno soltanto notizie sommarie.

Ma l'amministrazione non si è limitata a questo. Essa ha cercato di reprimere energeticamente tali usurpazioni e scongiurare delle nuove; ed all'uopo ha telegraficamente ordinato alle intendenze di finanza delle provincie, nel cui territorio si svolgono i tratturi con una estensione di 1500 chilometri, di riprocedere più a legittimazione di possesso o vendite di tratturi, e di provvedere invece perchè immediatamente sieno reintegrate nel Demanio le zone usurpate, e deferiti all'autorità giudiziaria gli usurpatori.

E con ciò mi pare di aver risposto alla prima parte dell'interrogazione.

Vengo alla seconda parte. Gli interroganti domandano da quali intendimenti ispirato il Governo per la soluzione di questo antico problema dei tratturi, che è un fatto complesso e molto importante. Gli interroganti sanno che già due disegni di legge furono presentati su questo argomento: uno dell'on. Grimaldi, un'altro, ideato dall'on. Boselli. Con questi due disegni di legge si proponeva di restringere i tratturi alla metà della loro larghezza cioè da 110 metri a 55 metri, di autorizzare la vendita delle zone laterali con preferenza ai fruttiferi, come già era stabilito dalla legge del 1865, e la parte destinata a rimanere in uso di strada, veniva data ad un comune delle provincie interessate.

Questi due progetti di legge non furono seguiti per la opposizione delle provincie interessate e specialmente dei Consigli provinciali che rappresentavano queste provincie. Sopra dieci Consigli provinciali soltanto furono favorevoli: questa è la condizione delle cose.

Ora il Governo prima di far proposte legislative, intende, ciò che è suo dovere

stituire al Demanio le proprietà usurpate, ed impedire che, mentre si studia il da farsi, altre usurpazioni vengano consumate. Io, come dissi, ordinò le reintegre ed in qualsiasi legittimazione di possesso e in qualsiasi vendita. Ed ha fatto qualche cosa di più: da qualche tempo si ammettevano gli affitti di zone dei tratturi per molti anni, e questi affitti erano spesso occasione di abusi e di usurpazioni ed erano in contraddizione con la legge, poichè la legge ammette bensì l'affitto dei tratturi, ma limitatamente alle stagioni in cui non vi debbono transitare gli armenti; e perciò l'Amministrazione ha disposto che non si facciano affitti a lunga scadenza che possano offrire incentivo ad ulteriori usurpazioni. Quando la Commissione d'inchiesta avrà preparato la sua relazione, e quando si sarà definita questa importantissima azienda, sarà il caso di vedere quali provvedimenti legislativi si possano proporre al Parlamento. Ed in tale occasione, il Governatore prenderà nella maggiore considerazione il desiderio, certo lodevole, espresso dall'ingegner Barbatto e Bissolati nel senso di favorire la cessione di zone dei tratturi ai contadini ed alle cooperative di contadini, per creare quella piccola proprietà che è un grande fattore di ricchezza, e che manca appunto nelle Puglie. Io debbo soggiungere che questo desiderio va coordinato col diritto che, a favore dei proprietari frontisti, fu riconosciuto dall'art. 10 della legge del 1865 che assicura ad essi un diritto di prelazione all'acquisto delle zone dei tratturi, diritto in relazione che avrebbe trovato una origine in un diritto di proprietà, che afferisce, in una memoranda discussione; dall'on. De Cesare, fu contraddetto per altro modo eloquentemente dall'on. Mancini, restando del disegno di legge del 1865. Quindi compatibilmente con questo diritto dei frontisti sarà tenuto conto del lodevole desiderio espresso dagli on. interroganti.

**Presidente** Ha facoltà di parlare l'onorevole Barbatto per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

**Barbatto.** Debbo ringraziare l'on. sottosegretario di Stato per le finanze della sua risposta alla prima parte della mia interrogazione: ma quanto alla seconda parte non posso rimanere contento della sua risposta, in quanto che io ho domandato l'intenzione avesse il Governo, per l'avvenire dei tratturi, ed il sottosegretario ha risposto, che farà di tutto per aiutare i lavoratori, per l'acquisto della parte di trat-

turi che possono vendersi, sempre però in rapporto con una certa disposizione della legge del 1865.

Del resto, non entriamo in questa discussione la quale qui sarebbe oziosa, e che è stata fatta in altri tempi da altri con criteri da maestri. Io ho domandato al ministero se intende a quei criteri che indussero l'assemblea legislativa del 1865, per cui si diede la preferenza ai proprietari frontisti, nell'acquisto delle parti dei tratturi che non si ritennero indispensabili alla pastorizia, attenersi per l'avvenire, o se il ministero proporrà altri criteri, corrispondenti allo sviluppo che il problema sociale ha fatto oggi.

Onorevole sottosegretario di Stato, veda un po' che cosa è successo. Nella legge si dice che la pastorizia ha bisogno di quei tratturi, ora se il bisogno cessa allora si vendono. Comprende l'on. sottosegretario di Stato, che i bisogni della pastorizia, in una regione vastissima come quella che comprende i tratturi, non si debbono decidere caso per caso; ma deve farsi una statistica ponderata seriamente, bene studiata, bene vagliata, prima di poter dire se i tratturi sono o non sono necessari alla pastorizia. Ma come è avvenuto di fatto? È avvenuto questo, che i proprietari frontisti hanno creduto d'impossessarsi dei tratturi, ed allora si capisce che è venuto il consiglio provinciale a dire: i tratturi non sono necessari, e così hanno legittimato un atto di fatto, e non hanno risolto una questione scientifica. Dico scientifica perchè da un certo punto di vista problemi sociali, anche riferentisi alla pastorizia, sono quelli di dire se nel Foggiano o altrove, in tutte quelle terre dove esistono i tratturi, questi siano necessari o no allo sviluppo della pastorizia.

È questo un problema molto grave che non deve essere risolto sotto la pressione momentanea del fatto di alcuni proprietari i quali si sono impossessati di un tratto di terra e che hanno cercato di eludere la legge. Se ben si pone attenzione alla mia domanda, si vede che io desideravo sapere se coloro che oggi possiedono alcune parti del tratturo le posseggono conformemente allo spirito della legge, e non solo conformemente alla procedura. Certo la procedura è stata osservata, perchè caso per caso i Consigli provinciali hanno deciso che la pastorizia non aveva bisogno di tratturi; io invece desidero sapere se, indipendentemente dalla procedura, nel concedere questi tratti di terreno si sia obbedito allo spirito della legge la quale dice che allora sol-

tanto i tratturi si potranno alienare quando la pastorizia non ne avrà più bisogno: problema questo, ripeto, importantissimo che non poteva essere risoluto volta per volta come invece è successo. Allora, in seguito a questi fatti che l'on. sottosegretario di Stato ha potuto constatare insieme con me, si è avuto una storia dolorosa di usurpazioni legittimate poi con l'asserita scomparsa della pastorizia. Le pare giusto, on. sottosegretario di Stato, che ora ed in avvenire si continui a giustificare caso per caso la presa di possesso dei tratturi con la sola deliberazione del Consiglio provinciale o di una Commissione qualunque? Non basta la sua circolare, che ha una portata momentanea, poichè le circolari valgono sino ad un certo punto e non sono superiori alla legge. Quindi un giorno o l'altro l'affare delle vendite sarà messo in campo perchè la legge dice che i tratturi possono essere venduti. Ella ha creduto di rimediare con una circolare a un inconveniente che si verifica da molti anni; a me invece sembra più giusto che ad esso si rimedi con una nuova legge, esaminando prima di tutto se la pastorizia in quella regione abbia o no bisogno dei tratturi e, in caso affermativo, togliendo ai Consigli provinciali la facoltà di venderli. Il problema deve essere risolto sul serio e con giustizia e in rispondenza con i bisogni della pastorizia. Se la pastorizia ha bisogno dei tratturi, essi siano conservati, se non ne ha bisogno, si faccia in modo che essi non vengano usurpati caso per caso da coloro che dispongono di maggiori influenze.

Tutto questo riguarda la prima parte...

**Presidente.** Onorevole Barbato, veda di concludere.

**Barbato.** Ho finito. La seconda parte è a mio favore nell'interpretazione. Ho qui un capitolato di affitto che dice così: L'Amministrazione, sempre che lo creda conveniente, potrà affittare in massa l'intero tronco ai comuni: ma dovrà preferire il Municipio nel cui tenimento corre il tratturo proposto. Questa disposizione evidentemente non poteva essere così se i privati, avessero avuto diritto sui tratturi.

Quindi, come si vede, non si tratta di diritto dei privati, ma si tratta esclusivamente di disposizioni del momento, per cui si credette in certo modo di preferire al proprietario limitrofo ed al suo diritto il diritto del comune limitrofo.

**Mazziotti,** *Sottosegretario per le finanze.* Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha la facoltà.

**Mazziotti,** *sottosegretario di Stato per le finanze.* Aggiungerò poche parole a quelle che ho detto precedentemente.

Le usurpazioni dei tratturi sono antiche come sono antichi i tratturi, che rimontano niente meno che all'epoca della repubblica romana; ed in ogni tempo le amministrazioni, per reprimere queste usurpazioni, hanno dovuto spesso addivenire a procedimenti di verifica e di reintegra. L'ultimo procedimento di verifica e reintegra, cominciato nel 1876 e finito nel 1885, accertò niente meno che oltre 13 mila contravvenzioni per usurpazioni di terreno e per pascolo abusivo. L'amministrazione avrebbe allora dovuto procedere alla reintegra, ma in molti casi non ha potuto, onorevole Barbato, per una ragione molto semplice, perchè sopra queste zone usurpate si erano edificate delle case, esistevano degli interi villaggi, e non sarebbe stato possibile, nè conveniente certamente, demolire questi villaggi o queste case per fare rispettare pochi metri di proprietà. Quindi l'amministrazione si trovò in quell'epoca di fronte a difficoltà assolutamente insormontabili.

Da qualche tempo è dato un indirizzo molto più rigoroso a questo servizio nel senso di non ammettere transazioni, nè cessioni, nè vendite di zone dei tratturi se non in due soli casi, quando cioè l'occupazione di queste zone fosse talmente antica da non potersi facilmente avere la prova dell'usurpazione o quando sulle zone occupate esistessero delle edificazioni, delle costruzioni permanenti.

Fino dal 1892 l'amministrazione ha stabilito questi criteri, e stia tranquillo e sicuro l'onorevole Barbato che l'amministrazione farà di tutto per impedire ulteriori usurpazioni, e provvederà a che siano reintegrate al demanio le proprietà indebitamente usurpate.

L'onorevole Barbato ha detto: quando s'è discussa la legge del 1865, e precisamente lo art. 10, fu stabilito per una semplice ragione di opportunità il diritto di prelazione a favore dei proprietari frontisti. No, onorevole Barbato, abbia la bontà di leggere le discussioni della legge del 1865, e vedrà che allora si sostenne, e non fu disconosciuto, che vi era quasi una ragione di proprietà a favore dei frontisti, i quali affermarono di pagare il canone anche sopra le zone occupate dai tratturi. E fu in vista di queste considerazioni che fu ad essi accordato un diritto di preferenza negli acquisti.

Dice ancora l'onorevole Barbato: se la legge del 1865 ha creato questi diritti, una legge successiva può distruggerli. Siamo perfettamente d'accordo; ma se si riconosce l'esistenza di questi diritti acquisiti dai proprietari e poggiati sopra una antica ragione di dominio; se, dico, si riconosce l'esistenza di questi diritti è per lo meno conveniente ed equo che i diritti stessi siano rispettati.

Ad ogni modo si potrà trovare una forma conveniente per la quale il giusto desiderio espresso dagli onorevoli interroganti, coordinato con questo diritto di prelazione, possa essere soddisfatto nel senso di stabilire quasi una graduatoria tra i proprietari frontisti, contadini e cooperative di contadini per agevolare quanto più sia possibile la formazione della piccola proprietà ed il vantaggio delle classi lavoratrici.

**Presidente.** Segue un'interrogazione degli onorevoli Cabrini e Maino al ministro di agricoltura, industria e commercio, « sulla costituzione del collegio dei *probi-viri* per la industria del vestiario in Milano, già chiesta nel marzo 1902 dalla Società di mutuo soccorso e miglioramento fra sarti e sarte e nel maggio 1902 dalla Camera di Commercio di quella città. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

**Fulci Nicolò, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.** Alla tassativa e precisa domanda degli onorevoli Maino e Cabrini io posso rispondere a sensi del regolamento della Camera brevemente con una esplicita dichiarazione. Sono lieto di annunciare agli onorevoli interroganti che il Ministero, accogliendo i voti della Camera di commercio di Milano, prestissimo diramerà gl'inviti, come è prescritto dalla legge 15 giugno 1893, sicchè il collegio dei *probi-viri*, di cui s'interessano tanto gli onorevoli Maino e Cabrini, sarà presto costituito.

**Presidente.** L'onorevole Maino ha facoltà di parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto.

**Maino.** Dopo le dichiarazioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato a me non rimane che prenderne atto e dichiararmene soddisfatto, esprimendo la speranza che presto questa costituzione sia un fatto compiuto.

### Seguito della discussione del disegno di legge per il bonificamento dell'Agro Romano

**Presidente.** Essendo passati i quaranta minuti assegnati alle interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca

il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1885, n. 1489 serie 3ª concernente il bonificamento dell'Agro Romano.

La Camera rammenta che la discussione è rimasta ieri sospesa all'articolo 6, del quale fu approvata una parte, in conformità ad una proposta della maggioranza della Commissione, cui dava il suo consenso l'on. Lollini.

La proposta approvata è la seguente:

« Ove occorra di procedere all'espropriazione dei terreni bonificabili a danno dei proprietari che non eseguiscano i lavori di bonifica idraulica ed agraria nei modi e nel tempo prescritti dalla legge e dal regolamento, si procederà nelle forme degli articoli 43 e seguenti del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato col Regio Decreto 29 giugno 1902 n. 281, in quanto sieno applicabili e con le seguenti modificazioni:

a) il prezzo d'asta sarà di 80 volte il tributo diretto verso lo Stato;

b) qualora non si presentino oblatori, i fondi espropriati saranno aggiudicati allo Stato. »

**Manna, della Commissione.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Manna, della Commissione.** Oltre le lettere a e b bisogna aggiungere un altro comma che io presento in questo momento, a nome della Commissione.

**Presidente.** La maggioranza della Commissione propone che all'emendamento approvato ieri si faccia quest'aggiunta:

« c) Non si fa luogo che ad unico incanto. Non di meno, tanto nel caso che l'immobile sia aggiudicato allo Stato in base al minimo indicato nella lettera a), in mancanza di oblatori, quanto se sia aggiudicato ad altro deliberatorio, si l'ammette aumento del sesto, secondo l'articolo 680 del Codice di procedura civile ». »

**Lollini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ella, onorevole Lollini, ha un emendamento aggiuntivo all'emendamento approvato ieri. Lo mantiene o lo ritira?

**Lollini.** Lo mantengo.

**Presidente.** Leggo dunque il suo emendamento.

« Le notificazioni che per la detta legge devono eseguirsi per mezzo dei messi esattoriali, si faranno a ministero degli uscieri di pretura.

« Quando la Commissione istituita con l'articolo 11 riconosca opportuno che, per

il più facile raggiungimento dei fini della legge, i terreni da espropriarsi siano divisi in unità culturali minori, dovrà procedere alla divisione dei terreni stessi, affinché siano assoggettati all'asta in tanti lotti separati.

« Nel bando di vendita, da formarsi ai termini dell'articolo 44 del citato testo unico, sarà fatta menzione dell'obbligo imposto all'acquirente, di eseguire i lavori di bonificamento idraulico ed agrario nei modi e nei termini stabiliti dalla commissione.

« Per ciò che riguarda il pagamento o deposito del prezzo d'acquisto e il giudizio di graduazione tra i creditori dell'espropriato, si applicheranno le disposizioni del Codice di procedura civile (libro II, titolo III, capo 2°). »

Ha facoltà di parlare l'on. Lollini per svolgere questo suo emendamento.

**Lollini.** La Commissione propone un'aggiunta che consta di due parti; nella prima parte di essa si stabilisce che non si faccia luogo che ad un unico incanto, mentre nella seconda si ammette l'aumento di sesto. Per ciò che riguarda questa seconda parte, si tratta di un concetto che era stato messo avanti dall'onorevole Giacinto Frascara, sebbene non formulato ancora in emendamento, e che dichiarai già accettabile.

Per quanto si riferisce alla prima parte a me pare che essa si trovi in opposizione diretta all'aggiunta che propongo in uno dei quattro commi che sono ancora da discutere. Io propongo che sia data facoltà alla Commissione istituita presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio di mettere all'asta le tenute da espropriarsi divise in lotti, e ciò per una duplice considerazione; per facilitare l'acquisto ai terzi che intendono di concorrere all'asta il che ridonderà a tutto vantaggio degli espropriandi e dei loro creditori, perchè, quando si mettono all'asta delle tenute molto estese, è certo che sono più scarsi i concorrenti all'acquisto: per impedire che lo Stato possa divenire, il più delle volte, proprietario, in opposizione allo spirito della disposizione ieri approvata con la votazione dell'emendamento mio, fatto proprio dalla maggioranza della commissione parlamentare.

Ora io richiamo su ciò l'attenzione della Commissione e del Ministro. Noi non dobbiamo e non possiamo approvare un concetto che viene ad urtare contro l'essenza delle deliberazioni prese ieri; perchè se noi stabiliamo che non si possano mettere al-

l'incanto che in un unico lotto le tenute da espropriarsi, noi rendiamo facili le coalizioni dei pochi capitalisti che saranno in grado di concorrere all'acquisto delle tenute ed allora queste, o cadranno in mano di persone che ne faranno una speculazione a danno dei proprietari espropriati e dei loro creditori, o verranno nelle mani dello Stato dando luogo così a quell'inconveniente che si è cercato con la deliberazione di ieri di evitare.

Per queste ragioni io prego la Commissione di voler considerare, non solo l'inopportunità, ma l'errore sostanziale che è contenuto nella prima parte della sua aggiunta e di volerla quindi ritirare.

**Baccelli Guido,** ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà

**Baccelli Guido,** ministro di agricoltura industria e commercio. A me pare che non sia necessario mettere tutto ciò nella legge; primadi tutto perchè vi sono dei precedenti che ci obbligano in qualche modo a seguire i procedimenti usati fin qui; in secondo luogo perchè siamo tutti persuasi che questi latifondi si debbano dividere in tante unità culturali; in terzo luogo perchè queste unità culturali debbono essere assegnate a famiglie coloniche.

Quando io ho fatto queste dichiarazioni e quando io ho assicurato l'on. Lollini che ciò sarà disposto nel regolamento, devo pregarlo di desistere dalla proposta di mettere tale disposizione nella legge perchè potrebbe darsi anche qualche strano caso, nel quale ciò che egli desidera non si potesse effettuare.

**Presidente.** Onorevole Lollini, Ella non insiste nel suo emendamento?

**Lollini.** Ma, on. Presidente, è la Commissione che viene a chiedere che si metta nella legge la disposizione di procedere ad un unico incanto delle tenute da espropriarsi se io ho bene inteso.

**Presidente.** Ma veniamo ai voti. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Lollini?

**Manna,** della Commissione. Siamo di fronte ad un equivoco, onorevole presidente, perchè prima viene l'emendamento proposto dalla Commissione colla lettera c, eppoi si parlerà delle aggiunte dell'onorevole Lollini.

**Presidente.** Ma questo spetta al presidente. Ella dica l'avviso della Commissione sulla proposta.

**Manna,** della Commissione. Ma noi dobbiamo prima rispondere alle critiche fatte dall'onorevole Lollini alla aggiunta di cui alla



lettera c, perchè egli sostiene contraddica a quanto si è votato ieri.

**Lollini.** Allo spirito.

**Manna della Commissione.** Onorevole Lollini, ella non ha considerato che nella prima parte dell'articolo 6 si dice che si applica la legge per la riscossione delle imposte se ed in quanto è applicabile, e che colla seconda parte si soggiunge che, qualora non si presentino oblatori, i fondi espropriandi saranno aggiudicati allo Stato. Se non si aggiungesse la condizione che non possa procedersi che ad unico incanto, sa ella che cosa accadrebbe? che, presentandosi in un secondo incanto un oblatore coi decimi di ribasso lo Stato sarebbe esonerato dall'obbligo di pagare 80 volte il tributo. Con la modificazione introdotta colla lettera b noi abbiamo voluto raggiungere lo scopo che il prezzo non possa esser mai inferiore ad 80 volte il tributo: di qui la necessità di aggiungere la condizione che l'incanto debba essere unico.

**Lollini.** Perchè?

**Manna, della Commissione.** Perchè, se non si presentano oblatori al primo incanto, applicando la legge sulle imposte, bisogna fare dei ribassi non è vero?

**Lollini.** Rimane allo Stato.

**Manna, della Commissione.** Dov'è scritto?

**Lollini.** L'avete detto voi.

**Manna, della Commissione.** Ma no; la lettera b dice solo che quando non si presentano oblatori, il fondo rimane aggiudicato allo Stato ma oblatori possono esserci nel primo, e nel secondo incanto; ed allora lo Stato potrebbe sostenere forse a ragione che essendosi presentati oblatori pure nel secondo incanto esso è liberato dell'obbligo di dover rimaner aggiudicatario del fondo per 80 volte il tributo.

**Lollini.** È un equivoco.

**Manna, della Commissione.** No, non è un equivoco. Una volta ammesso l'aumento del sesto, il quale non è altro che un secondo incanto, non comprendo la ragione per la quale l'on. Lollini pretenda che vi sieno più incanti.

**Lollini.** Ma no; è un equivoco.

**Manna, della Commissione.** Se l'onorevole Lollini non vuole che un solo incanto allora vuol dire che egli conviene con noi.

**Lollini.** No, no.

**Presidente.** Senta, onorevole Lollini, non è possibile procedere in questo modo. Se ella deve parlare sopra ogni articolo dieci volte non so quando si potrà arrivare in fondo alla discussione! Se le sta a cuore questo disegno, onorevole Lollini, procuri anche lei di abbreviarne la discussione, altrimenti non ne verremo a capo.

**Lollini.** Domando di parlare per una mozione d'ordine.

**Presidente.** Parli.

**Lollini.** Onorevole presidente, noi ci troviamo davanti a due ordini di proposte. Un ordine di proposte mie è stato sottoposto all'esame della Camera già da molti giorni; un altro ordine di proposte è venuto all'ultimo momento, ed è della Commissione. Io ho dichiarato che delle proposte della Commissione accetto la seconda parte, quella cioè che si riferisce all'aumento del sesto, tanto nel caso in cui dello stabile espropriato rimanga aggiudicatario lo Stato, quanto nel caso in cui esso venga deliberato ad un terzo in seguito all'asta. Vede, on. Manna, che in equivoco è lei, non io. Il mio concetto è chiaro. La Commissione nella prima parte del suo emendamento dell'ultim'ora dice: « non si fa luogo che ad unico incanto » e questo è un concetto che non ha nulla a che fare con quello della seconda parte e che è in opposizione recisa alla mia proposta, perchè io domando invece che la Commissione agraria istituita coll'art. 11 abbia la facoltà di mettere all'asta gli stabili espropriandi in lotti distinti e separati. La ragione per cui io credo che sia preferibile questo mio concetto a quello della Commissione dovrebbe trovare tutto l'appoggio da parte di coloro che ieri vollero elevare da 60 ad 80 volte il multiplo per stabilire il prezzo d'incanto; perchè, se noi mettiamo in vendita in unico lotto una grande tenuta, non avremo concorrenti, ed allora i proprietari saranno espropriati a condizioni per essi...

**Manna, della Commissione.** Unico incanto: non unico lotto! Non c'intendiamo.

**Presidente.** Ma veniamo ai voti. Ella faccia le sue proposte e la Camera deciderà, on. Lollini. È impossibile procedere col sistema che ella adotta. È la decima volta che parla.

**Lollini.** Onorevole signor Presidente, mi permetta, la Camera deciderà come vuole, ma chi ha la coscienza di quello che fa (*Mormorio*), chi conosce la portata dell'emendamento proposto ed ha la coscienza di quello che vota, ha il dovere di avvertire che in questa prima parte dell'emendamento della Commissione si contiene un grave pericolo. Per esso noi mettiamo lo Stato in condizione di comprare sempre; quindi distruggiamo lo spirito della disposizione votata ieri e produciamo anche un altro danno, in quanto rendiamo difficile il concorso degli acquirenti all'asta.

Detto questo, non ho altro da aggiungere.

**Presidente.** Dunque ella insiste nel suo emendamento?

**Lollini.** Lo mantengo.

**Presidente.** Allora procederemo per divisione.

Metterò prima ai voti l'aggiunta dell'on. Lollini. Quando questa non sia approvata, metterò ai voti, per divisione, l'emendamento ossia l'aggiunta proposta dalla maggioranza della Commissione.

**Manna, della Commissione.** Domando di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Manna, della Commissione.** Bisognerebbe mettere prima a partito l'emendamento proposto dalla Commissione, che è la terza delle condizioni richieste dall'articolo 6.

**Presidente.** È inutile, onorevole Manna, questo è dover mio. L'on. Lollini modifica la proposta della Commissione.

**Manna, della Commissione.** Non la modifica; non ha niente a che fare.

**Presidente.** Appunto perchè non ha niente a che fare, bisogna procedere come dico io.

Lasci che il Presidente faccia il suo dovere!

Leggo la proposta dell'on. Lollini.

« Le notificazioni che per la detta legge devono eseguirsi per mezzo dei messi esattoriali, si faranno a ministero degli uscieri di pretura ».

**Lollini.** Questo può entrare come articolo di regolamento.

**Presidente.** « Quando la Commissione istituita con l'articolo 11 riconosca opportuno che, per il più facile raggiungimento dei fini della legge, i terreni da espropriarsi siano divisi in unità culturali minori, dovrà procedere alla divisione dei terreni stessi, affinché siano assoggettati all'asta in tanti lotti separati. »

**Lollini.** Ecco: questa è la sostanza...

**Presidente.** La sostanza dell'emendamento dell'on. Lollini sta in quest'ultima parte: che si debba procedere in tanti lotti separati; mentre la Commissione vuole che si proceda per lotto unico.

**Lollini.** Benissimo! Ella ha compreso perfettamente il mio concetto.

**Presidente.** L'emendamento dell'onorevole Lollini ha la precedenza. Lo metto a partito.

(Non è approvato).

Ora pongo a partito l'aggiunta proposta dalla Commissione.

« c) Non si fa luogo che ad unico incanto. Non di meno, tanto nel caso che l'immobile sia aggiudicato allo Stato in base al minimo indicato nella lettera a, in mancanza di oblatori, quanto se sia aggiudicato ad altro deliberatario, si ammette l'aumento del sesto, secondo l'art. 680 del Codice di procedura civile ».

Voci. Per divisione!

**Presidente.** Poichè si chiede la divisione, porrò a partito innanzi tutto il primo comma che è questo: « Non si fa luogo che ad unico incanto ».

(È approvato).

Pongo a partito la seconda parte.

(È approvata).

Ora pongo a partito l'aggiunta nel suo complesso.

(È approvata).

Ora pongo a partito l'articolo sesto nel suo complesso...

**Manna, della Commissione.** No! No! Ci sono le due ultime parti dell'emendamento Lollini che noi accettiamo.

**Lollini.** Onorevole Presidente, la Commissione ha accettato gli ultimi due capoversi da me proposti.

**Presidente.** La Commissione accetta dunque i due seguenti commi dell'onorevole Lollini:

« Nel bando di vendita, da formarsi ai termini dell'articolo 44 del citato testo unico, sarà fatta menzione dell'obbligo imposto all'acquirente di eseguire i lavori di bonificazione idraulico ed agrario nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione.

« Per ciò che riguarda il pagamento o deposito del prezzo d'acquisto e il giudizio di graduazione tra i creditori dell'espropriato, si applicheranno le disposizioni del Codice di procedura civile (libro II, titolo III, capo 2°) ».

Li pongo a partito.

(Sono approvati).

Ora pongo a partito l'art. 6 composto del comma approvato ieri, della lettera c e dei due commi dell'emendamento aggiuntivo dell'on. Lollini testè approvati.

Chi approva l'art. 6 così composto è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Articolo 7.

« I terreni espropriati saranno rivenduti all'asta ed anche a licitazione privata con l'obbligo della bonifica, ammettendo a concorrervi agricoltori di riconosciuta capacità,

che dimostrino di possedere mezzi sufficienti per eseguire i lavori di bonifica.

« Per gli acquirenti dei terreni espropriati in virtù delle leggi 8 luglio 1883 e della presente legge rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 16 della legge 8 luglio 1883 e ad essi pure è accordata per soli cinque anni l'esenzione dall'imposta principale e per dieci anni l'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalla tassa bestiame sugli animali da lavoro e sulle vacche da latte mantenute nelle nuove stalle ».

**Baccelli Guido**, ministro di agricoltura, industria e commercio. Dopo le parole: da lavoro, si deve aggiungere: da ingrasso e da allevamento.

**Presidente**. Sta bene.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'on. Frascara Giacinto il quale propone la seguente aggiunta:

« Quando però detti acquirenti paghino in contante almeno la metà del prezzo di acquisto, approfittando solo per i due terzi restanti della facoltà di cui all'ultimo alinea dall'articolo seguente; saranno a loro estese integralmente le agevolazioni contemplate agli articoli 1, 2 e 3 ».

**Frascara Giacinto**. Io mi permetto di fare sopra questo articolo tre osservazioni: la prima è contenuta nel mio emendamento ed ha per iscopo di rimediare all'inconveniente della legge che ho già accennato nel discorso che ebbi l'onore di fare alla Camera. A me pare assolutamente ingiusto e contrario allo spirito della legge non accordare ai nuovi acquirenti dei lotti che vengono venduti gli stessi privilegi che vengono accordati agli attuali proprietari. Siccome l'innovazione maggiore della legge è d'accordare il mutuo per la bonifica e le migliori agrarie al due e mezzo per cento, così a me pare che questo mutuo, che veramente è il cardine fondamentale di tutta la bonifica dell'Agro romano, debba essere accordato anche ai nuovi acquirenti. Da tutti i discorsi fatti è risultato che questo è veramente l'unico modo per creare quel tornaconto cui giustamente ha accennato il relatore nel suo discorso e nella sua relazione, ed a me pare assurdo che questo tornaconto venga creato solo per gli attuali proprietari e non per i nuovi che noi verremo a sostituire col mezzo delle espropriazioni. L'onorevole Chimirri ha obiettato che lo Stato non può accordare così larga sovvenzione ai nuovi acquirenti, in quanto che esso accorda già loro un prestito per far l'acquisto dei terreni. Ora io credo che lo Stato abbia diritto

di esigere che una parte del terreno sia pagata in contanti. E sopra questo punto abbiamo gli esempi dell'estero: poichè, tanto in Inghilterra, quanto in Prussia, le leggi che fecero miglior prova (e ve ne sono una quantità sull'argomento), furono quelle che stabilirono che l'acquirente di piccoli lotti (perchè, là, si trattava fortunatamente soltanto di piccoli lotti) dovesse pagare in contanti il quarto del prezzo del terreno. Nel mio emendamento, ho proposto la metà, una misura, cioè, ancor più larga di quella che fuori fu praticata.

Io mi rimetto alla Commissione, circa il determinare la quota che debba essere pagata in contanti; ma mi permetto d'insistere sul punto, che il prestito al due e mezzo per cento venga accordato anche agli acquirenti all'asta dei piccoli lotti.

E questa è la prima osservazione.

La seconda osservazione è la seguente. Dalla discussione avvenuta sull'articolo precedente, io non ho ben compreso se veramente sia in facoltà della Commissione di dividere i terreni in piccoli lotti. Spero che questo sia lo spirito dell'articolo precedente; ma, siccome qui si continua ad essere in tema di espropriazioni, mi pare che ci vorrebbe poca fatica a mettere un piccolo inciso in questo articolo; inciso che dicesse che i terreni saranno divisi, possibilmente, in piccoli lotti. Questo costerebbe poco, e chiarirebbe un punto che la discussione avvenuta sull'articolo precedente mi pare abbia lasciato alquanto nebuloso.

In terzo luogo, rivolgerei una preghiera all'onorevole ministro ed all'onorevole relatore, ed è questa: che, qualora i terreni vengano divisi in piccoli lotti, possa la Commissione imporre agli acquirenti dei lotti medesimi l'obbligo di rimanere uniti in consorzio per quelle opere d'interesse comune, per cui la Commissione creda che si debba procedere sotto un'unica direzione. Questo provvedimento trova esempi nelle legislazioni estere; ed io lo credo indispensabile. Del resto, costa poca fatica l'inserirlo in questo articolo.

Raccomando queste tre idee alla Commissione, sperando che essa voglia benevolmente accoglierle.

**Presidente**. L'onorevole Lollini ha proposto questo articolo sostitutivo al secondo comma dell'articolo 7:

« Per gli acquirenti dei terreni espropriati in virtù della legge 8 luglio 1883 e della presente legge rimangono ferme le disposi-

zioni dell'articolo 16 della legge 8 luglio 1883, e ad essi pure è accordata per soli 5 anni l'esenzione dell'imposta principale e per 10 anni l'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalla tassa bestiame sugli animali da lavoro e sulle vacche da latte mantenute nelle nuove stalle.

« Essi sono anche ammessi a godere dei mutui di favore di cui all'articolo 3, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 5 della presente legge ».

**Onorevole Lollini**, le do facoltà di parlare.

**Lollini**. Onorevole presidente, il mio emendamento si compone di due parti: nella prima parte, esso è identico a quello della Commissione, e quindi non v'insisto; insisto, però, sulla seconda parte che mira allo scopo che si proponeva di raggiungere anche l'on. Frascara: cioè a dire, che ai nuovi acquirenti sia data la possibilità di compiere quelle bonifiche che sono rese per essi obbligatorie. Perchè questo compito che essi si sono assunti, e che è diventato un obbligo di carattere rigorosamente giuridico, perchè è stato messo anche nel bando di vendita, perchè quest'obbligo possa essere da essi adempiuto, lo Stato deve dare loro quel credito a buon mercato che dà ai proprietari attuali.

Quindi, essendo così evidente la ragione logica, giuridica ed economica di questa parte del mio emendamento, esprimo la fiducia che la Commissione ed il ministro l'accetteranno, e non aggiungo altro.

**Presidente**. Prego la Commissione di voler esprimere il suo avviso su questi emendamenti.

**Chimirri, relatore**. — Accetterei volentieri la proposta aggiuntiva dell'on. Frascara Giacinto, di accordare i mutui di favore a coloro, che acquistando le terre aggiudicate allo Stato invece di giovare del pagamento a rate sborsino l'intero prezzo; In tal caso ma ai nuovi acquirenti facciamo già un grandissimo vantaggio, consentendo di pagare a rate, in 50 anni, il prezzo d'acquisto con un interesse che non può andare oltre il 4 per cento. Non possiamo quindi consentire che si dia un duplice vantaggio a coloro che paghino solo la metà del prezzo giacchè in tal caso i mutui sarebbero poco garantiti.

**Frascara Giacinto**. La stessa garanzia che c'è per i proprietari attuali.

**Sonnino**. Il primo proprietario non piglia niente.

**Chimirri, relatore**. Resta dunque inteso che

se nuovi acquirenti pagheranno l'intero prezzo del fondo allora, godranno del beneficio dei mutui di favore, oltre gli altri vantaggi consentiti dalla presente legge.

**Sonnino**. I nuovi acquirenti debbono sempre pagare il prezzo.

**Chimirri, relatore**. Ma l'on. Frascara parla degli acquirenti che versino soltanto la metà del prezzo.

**Sonnino**. Pagano tutto. (*Conversazioni*.)

**Chimirri, relatore**. Non facciamo confusioni: paga tutto l'acquirente all'asta, ma chi acquista le terre devolute allo Stato, nel caso previsto dall'articolo 6, paga a rate.

**Frascara Giacinto**. Ragione di più per accettare la mia proposta. Chiedo di parlare.

**Chimirri, relatore**. E noi l'accettiamo se, nel caso accennato, l'acquirente versa l'intero prezzo.

L'equivoco nasce da ciò che la proposta dell'on. Frascara si riferisce all'articolo 6 come era formulato da noi. Sostituito all'espropriazione il sistema dell'asta, la proposta Frascara, troverebbe solo applicazione nel caso che le terre siano aggiudicate allo Stato e questo le rivenda.

Per la stesse ragioni addotte non possiamo accettare l'aggiunta dell'onorevole Lollini. Anche questa era fatta in relazione al sistema da noi proposto, che la Camera ha ieri modificato.

**Lollini**. Io ho ritirato la prima parte: rimane la seconda per la quale i proprietari sono ammessi anch'essi a godere dei mutui di favore.

**Chimirri, relatore**. Sì, se comprano all'asta perchè pagano l'intero prezzo; no, se acquistano le terre devolute allo Stato.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'on. Frascara Giacinto.

**Frascara Giacinto**. A me pare che sia nata una confusione sulla interpretazione dell'articolo 6. L'articolo distingue due casi ben separati fra di loro: l'uno in cui lo Stato diventa proprietario dei fondi: l'altro invece in cui all'asta intervengano i terzi questi terzi diventino proprietari. Per il primo caso, in cui lo Stato diventa proprietario, perdura lo stato che era contemplato dall'articolo prima che esso venisse mutato ed è per questo caso che io insisto onde l'emendamento venga accettato. Rimane come prima l'eventualità che lo Stato divenga proprietario e rivenda a piccoli lotti. Ed allora gli acquirenti dei piccoli lotti rientrano nel caso di prima ed

hanno diritto al mutuo per acquistare il terreno. Ora io chiedo che, qualora non chiedano il mutuo per acquistare il terreno, abbiano diritto al mutuo del 2 e mezzo per cento per eseguire la bonifica. E la mia proposta diverrebbe superflua semplicemente per il secondo caso contemplato nell'articolo 6, per il caso in cui siano i terzi che acquistano, poichè io prendo atto ben volentieri delle dichiarazioni dell'on. ministro che questi terzi debbano essere considerati alla stregua degli attuali proprietari ed abbiano quindi diritto al mutuo di favore. Ma nel primo caso rientriamo nelle condizioni di prima ed è assolutamente ingiusto privare coloro che acquisteranno i fondi dallo Stato di ottenere alle stesse condizioni che si accordano agli attuali proprietari le somme necessarie al bonificamento e alle migliorie dei terreni acquistati.

**Presidente.** Dunque mantiene ella il suo emendamento?

**Frascara Giacinto.** Lo mantengo con la restrizione fatta.

**Presidente.** Ma è inutile io non posso tener conto delle restrizioni mentali. (*Si ride*).

Ha facoltà di parlare l'on. Lollini.

**Lollini.** Innanzi tutto io reputo che la prima parte dell'articolo 7 come è formulata nel progetto della Commissione, abbia bisogno di una modificazione di forma. Bisogna dire: i terreni che sono stati aggiudicati all'asta saranno rivenduti.

**Chimirri, relatore.** Si si.

**Lollini.** Vedo con piacere che la Commissione accetta. Rispondo poi all'on. relatore che le ragioni della mia aggiunta restano, malgrado le sue parole, per il fatto che nel testo della Commissione si dice che agli acquirenti saranno accordati i benefici di esenzione dall'imposta principale per 5 anni e dall'imposta fabbricati e dalla tassa bestiame per 10 anni. Ora, per il noto ditte-  
rio: *lex ubi voluit dicit*, non vorrei che il non essersi detto qui esplicitamente che i mutui di favore si accordano anche agli acquirenti dei terreni espropriati dovesse poi servire di argomento per negare ad essi tali mutui. E ciò tanto più perchè parmi, se non erro, che nella relazione dell'on. Chimirri si dicano delle ragioni, che io non posso in verità apprezzare, per escludere la concessione dei mutui di favore agli acquirenti. Quindi io ritengo che sarebbe opportuno di tagliar corto ad ogni dubbio, esprimendo chiaramente che anche agli acquirenti possono essere accordati mutui di favore. Però con una distinzione, giacchè gli acquirenti

possono essere di due specie. Acquirenti all'asta pubblica, i quali hanno pagato l'intero prezzo; e allora, riguardo a questi, nessun dubbio può esservi sull'opportunità di accordare ad essi il mutuo di favore. Soltanto questo bisogna dirlo nella legge per evitare ogni incertezza. Ma vi sono anche coloro che riacquistano i fondi dallo Stato, quando glie ne sia stata fatta la devoluzione, a norma delle disposizioni già votate, e per questi acquirenti io accetterei l'emendamento del collega Frascara. Perchè quando si è pagata la metà del prezzo d'acquisto, si è già data tale una garanzia di serietà da parte degli acquirenti, che lo Stato avrebbe torto di non ammetterli al godimento del credito a buon mercato, per facilitare ad essi il compimento della bonifica. Questi concetti mi pare siano tali che dovrebbero essere accettati volenterosamente e dal Governo e dalla Camera. (*Commenti*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'on. relatore.

**Chimirri, relatore.** Giusta l'articolo 6, le devoluzioni allo Stato avvengono quando l'asta sia andata deserta; in tal caso il predio è devoluto per un prezzo minore del giusto. Ora, on. colleghi, quanti vantaggi si vogliono dare a questi nuovi acquirenti? Pagano il terreno meno del suo valore, ricevono altre agevolazioni; e si devono accordare loro anche i mutui a mite interesse solo perchè versano la metà del prezzo. Sarebbe un'esagerazione e una differenza di trattamento non giustificata nè giustificabile.

**Presidente.** Insistono gli on. Lollini e Frascara nelle loro proposte, che non sono accettate nè dalla Commissione nè dal Governo?

**Lollini.** Vi insistiamo.

**Presidente.** Pongo dunque a partito il seguente emendamento dell'onorevole Lollini, non accettato, ripeto, nè dal Governo, nè dalla Commissione:

« Gli acquirenti sono anche ammessi a godere dei mutui di favore di cui all'articolo 3, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 5 della presente legge ».

(*Non è approvato*).

Pongo ora a partito l'aggiunta dell'onorevole Frascara che è la seguente:

« Quando però detti acquirenti paghino in contante almeno la metà del prezzo di acquisto approfittando solo per i due terzi restanti della facoltà di cui all'ultimo alinea dell'articolo seguente saranno a loro estese integralmente le agevolazioni contemplate agli articoli 1, 2 e 3 ».

(Non è approvata).

**Presidente.** E così non resta che mettere ai voti l'articolo 7 con la piccola variante formale di cui ha reso conto l'onorevole relatore.

« I terreni devoluti allo Stato nel caso previsto dall'articolo 6 saranno rivenduti all'asta pubblica ed anche a licitazione privata con l'obbligo della bonifica, ammettendo a concorrervi agricoltori di riconosciuta capacità, che dimostrino di possedere mezzi sufficienti per eseguire i lavori di bonifica.

« Per gli acquirenti de' terreni espropriati in virtù delle leggi 8 luglio 1883 e della presente legge rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 16 della legge 8 luglio 1883, e ad essi pure è accordata per soli cinque anni l'esenzione dall'imposta principale e per 10 anni l'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalla tassa bestiame sugli animali da lavoro, da ingrasso e da allevamento e sulle vacche da latte mantenute nelle nuove stalle ».

(È approvato).

« Art. 8. Per le eventuali espropriazioni, di cui all'articolo precedente, la Cassa dei depositi e prestiti anticiperà al Governo le somme occorrenti pel pagamento delle indennità in misura non superiore a due milioni all'anno, a cominciare dall'esercizio corrente.

« Il credito della Cassa dei depositi e prestiti per tali anticipazioni e per quelle già fatte per l'espropriazioni eseguite prima della pubblicazione della presente legge, sarà ammortizzato in un numero non maggiore di cinquanta annualità, comprendenti la quota di ammortamento e gl'interessi calcolati al saggio non superiore al 4 per cento.

« Al pagamento delle dette annualità sarà provveduto entro il mese di giugno di ciascun anno con gli appositi stanziamenti da farsi nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

« Gli acquirenti di lotti venduti in virtù della legge 8 luglio 1883, n. 1489 e della presente legge ne pagheranno il prezzo in cinquanta annualità, comprensive delle quote di ammortamento e degli interessi calcolati al saggio non superiore al 4 per cento, le quali saranno versate nelle Casse dello Stato con imputazione a speciale capitolo del bl-

lancio d'entrata ».

L'onorevole Frascara Giacinto ha facoltà di parlare per svolgere la seguente aggiunta:

« È vietata la iscrizione di ipoteche sui fondi acquistati in base a questo ed al precedente articolo ».

**Frascara Giacinto.** Desidero sapere prima se la Commissione l'accetti o no.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Chimirri, relatore.** Anche qui l'onorevole Frascara ha fatto una proposta che poteva sussistere nel precedente sistema, ma non può consentirsi nell'attuale: ed egli ne intende le ragioni. Infatti il sistema è di comperare all'asta.

Acquistando all'asta si diviene proprietari, e quindi non si può impedire all'acquirente di potere ipotecare i beni che ha acquistato. Per questa ragione io credo che l'onorevole Frascara non vorrà insistere nel suo emendamento.

**Presidente.** L'onorevole Frascara, mantiene o ritira il suo emendamento?

**Frascara Giacinto.** Il mio emendamento era basato sopra il concetto che si accordassero ai nuovi proprietari gli stessi privilegi che si accordano agli attuali. Ma poiché questo non si è voluto fare, io, debbo mio malgrado rinunciare a questo emendamento.

**Lollini.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Lollini.** Anche qui c'è da fare una piccola modificazione.

Invece di dire "gli acquirenti di lotti venduti ecc.", bisogna dire "gli acquirenti di lotti... devoluti allo Stato in virtù della presente legge".

**Baccelli Guido, ministro di agricoltura e commercio.** Questo è giusto.

**Chimirri, relatore.** È giustissimo. Deve dirsi:

« .....devoluti allo Stato in virtù della presente legge ne pagheranno il prezzo ecc. »

**Presidente.** Allora, non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 8 con la modificazione all'ultimo alinea proposta dalla Commissione, come aveva accennato l'on. Lollini. (È approvato).

« Art. 9. Per gli effetti della presente e delle precedenti leggi sulla bonifica agraria

dell'Agro romano, vi s'intende compresa l'intera superficie delle tenute, che per più della terza parte rientrano nella zona dei 10 chilometri e le tenute di quella parte della valle dell'Aniene, che è compresa nell'Agro romano.

« I terreni, che in esecuzione di questo articolo entreranno a far parte della zona di bonifica saranno iscritti nell'elenco, di cui all'articolo 2 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

« I proprietari di questi terreni saranno obbligati di compiere quanto prescrive l'articolo 3 di detta legge ».

A questo articolo 9 l'on. Aguglia propone il seguente emendamento aggiuntivo:

» Potranno essere compresi i terreni di quei Comuni limitrofi all'Agro romano nei quali è constatata una esuberanza di popolazione agricola.

« È concessa perciò facoltà ai detti Comuni, previo parere favorevole del Consiglio provinciale di Roma e della Commissione di vigilanza di cui all'art. 11, di chiedere che ad essi sieno estesi i benefici di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge ».

Questo emendamento è anche sottoscritto dagli onorevoli: G. Libertini, Abignente, Gal letti, Montagna, Cottafavi, De Gaglia, Gaetani.

L'onorevole Aguglia, ha facoltà di svolgere la sua proposta aggiuntiva.

**Aguglia.** Onorevoli colleghi, darò brevemente ragione della mia proposta.

Nell'articolo 9 la Commissione ha, con lodevole intendimento, apportato una importantissima modificazione al testo ministeriale, poichè in questo articolo è scritto che i benefici della legge sono estesi anche a quella parte della valle dell'Aniene che è compresa nell'Agro romano. E l'onorevole Chimirri dà ragione di questa sua importante modificazione con le seguenti parole:

« Questo allargamento della zona di bonifica è consigliato non solo dal desiderio di fare un passo di più dopo venti anni, ma dal concetto di acquisire alla bonifica agraria terreni adattatissimi alla desiderata trasformazione, e per congiungere la cultura dell'altipiano a quella che scende e si avvanza dalle colline. Prendendo in mezzo la malaria, e combattendola da due lati forse si riuscirà a ricacciarla verso il mare, aprendo delle parallele e procedendo coverti contro il nemico. »

Ora io che lodo interamente questa aggiunta e le ragioni che l'hanno dettata, mi

sono permesso di presentare all'approvazione della Camera una proposta, è molto semplice, e non può allarmare l'on. ministro d'Agricoltura nè l'on. ministro delle finanze. Nessun aggravio, nessuna nuova spesa si domanda con la mia aggiunta all'articolo in esame.

L'ipotesi che faccio è questa.

Sarà facilissimo e sperabile anzi che dei comuni, enti morali o dei privati che hanno ai confini dell'Agro romano, terreni infestati dalla malaria, e che perciò hanno bisogno assoluto di bonifica, si inducano ad eseguire le opere necessarie a tale scopo. Essi però che pur vogliono con mezzi propri procedere a questa operazione, sentono imperioso il bisogno di un aiuto efficace. Quindi la mia proposta tende appunto ad estendere ai volenterosi soltanto la benefica disposizione stabilita dagli articoli 1 e 2: di questa legge, e cioè l'esonero decennale dalle imposte erariali.

Nessun danno può venirne all'Erario e nessuno aggravio, perchè non si invocano i mutui di favore, premi, e gli altri benefici di questa legge, ma si domanda semplicemente allo Stato di prestare un aiuto al fine completare quel lavoro di bonifica di tutto l'Agro romano e sue adiacenze che è tanto necessario, e che l'on. Baccelli certo nella sua alta idealità ha pensato doversi compiere, poichè nella sua mente ed anche in quella della Commissione, non può esservi il concetto che la bonifica debba restringersi ai soli 10 chilometri. È una necessità di cose che impone oggi questo limite: ed è soprattutto una necessità anche finanziaria. Ma se comuni, enti morali e privati vogliono, e possono, fare lavori di bonifica, non li abbandonate; venite loro in aiuto e facilitate per quanto è possibile il loro lodevolissimo proposito.

Ora io mi auguro che l'onorevole ministro e l'onorevole relatore della Commissione vogliano accettare questa mia proposta che è il desiderio di tutte le popolazioni del Lazio le quali certo non debbono essere trascurate in questo momento, tanto più che esse non chiedono tutti i benefici della legge, ma soltanto il mezzo giusto ed onesto per essere spinte a migliorare le loro condizioni morali e materiali. E io credo che il Governo penserà che attorno a Roma sarà assai utile, per ragioni morali e sociali ed anche per ordine pubblico, avere popolazioni laboriose ed agiate, e perciò pacifiche, anzichè povere e piene di malcontento, che potrebbero essere spinte a fatti che tutti dovranno deplorare. (*Bravo!*)

**Chimirri, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Permetta, debbo osservare che l'on. Celli ha un emendamento informato allo stesso principio.

**Celli.** Vi rinunzio.

**Presidente.** Inoltre l'onorevole Lollini ha diversi articoli aggiuntivi all'art. 18 il primo dei quali si ispira appunto allo stesso principio che informa la proposta dell'onorevole Aguglia. Quindi per non fare due volte la stessa discussione, darei facoltà all'onorevole Lollini di svolgere ora le sue proposte.

**Lollini.** Ha ragione.

**Chimirri, relatore.** Sì, sì; meglio parlarne ora.

**Presidente.** La Commissione dunque consente che si discuta ora anche l'art. 18 bis dell'onorevole Lollini.

**Chimirri, relatore.** Sì.

**Presidente.** Leggo l'art. 18 bis proposto dall'on. Lollini.

« In seguito a richiesta dei Comuni limitrofi all'Agro Romano, che abbia esuberanza di popolazione agricola, il Governo decreterà l'espropriazione totale o parziale a favore degli stessi Comuni dei latifondi non assoggettati a coltura intensiva esistenti nel loro territorio, o in prossimità di esso, affinché, divisi in lotti convenienti, possano concederli in affitto di lunga durata a quelle Società cooperative di lavoratori agricoli, legalmente costituite, o a quelle famiglie di contadini che si assumano di coltivarli direttamente e di bonificarli.

« L'indennità dovuta agli espropriati sarà di ottanta volte il tributo diretto verso lo Stato.

« Le somme occorrenti per pagare le indennità di espropriazione saranno concesse ai Comuni dalla Cassa Depositi e Prestiti, mediante mutui rimborsabili in 50 annualità, comprensive delle quote di ammortamento e degli interessi calcolati al saggio non superiore al 3 per cento. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lollini, per svolgere la sua proposta.

**Lollini.** Io ho già detto nella discussione generale le ragioni a cui si ispirano queste mie proposte intese a dar facoltà ai Comuni di espropriare in tutto o in parte quei latifondi situati nei loro territori che sono lasciati incolti. Io mi ispiravo e mi ispirò ad un duplice ordine di concetti che dovrebbe trovare il suo principale propugnatore proprio nell'onorevole Baccelli, che è stato il più strenuo difensore della soluzione di questo grande problema dell'Agro Romano, sino da quando esso fu posto, fino da

quando la ricerca di questa soluzione ebbe ad affaticare, prima di noi, i nostri predecessori.

Credere di attuare sul serio la bonifica dell'Agro Romano procedendo soltanto dal centro verso la periferia è una illusione, è un errore, non risponde ad alcun serio e meditato concetto e non può trovare la sua ragion d'essere se non in quella meschinità dei mezzi che sono stati posti a disposizione dell'onorevole Baccelli e che, sempre, quando si tratta di opere proficue per l'economia del paese, si lesinano dal ministro che ha le chiavi del Tesoro, e che attualmente è l'onorevole Di Broglio. (*Commenti*).

Io vorrei che l'onorevole Baccelli facesse valere la sua autorità presso gli altri suoi colleghi, e specialmente verso i ministri finanziari, per indurli a largheggiare un poco di più nella concessione dei fondi necessari per compiere questa grande opera. Certo l'unico mezzo per attuare la bonifica dell'Agro Romano è quella di non limitarsi, come propone la legge, alla zona dei dieci chilometri ed alla piccola valle dell'Aniene ma di prendere di fronte il male anche dal lato della periferia: perchè allora il nemico, combattuto, come già dissi, fra due fuochi, sarà più facilmente debellato. Concetto, questo, che non è nuovo, giacchè Papa Pio VII, che fu il primo a concepire organicamente la bonifica dell'Agro Romano, aveva imposta la famosa *tassa di miglioramento* (che era di sgravio o di aggravio a secondo che i proprietari facessero o no i bonificamenti) non soltanto nella zona attorno a Roma, ma anche nelle zone attorno ai singoli Castelli ed alle singole borgate agricole della provincia.

Io non faccio che richiamare in onore questa che fu una buona idea, e che è la sola a mio fermo convincimento, capace di dare la possibilità di risolvere efficacemente il problema.

Ma vi è un'altra ragione, pur essa di molta importanza e che vorrei fosse udita dall'on. ministro dell'interno o da chi lo rappresenta e che miduole di non vedere qui nell'aula. La questione ha anche un carattere eminentemente politico e sociale, ed interessa perciò in modo singolare il ministero dell'interno. Voi lo sapete, onorevoli colleghi; ad ogni primavera e ad ogni autunno sono in fermento tutte le popolazioni agricole dei castelli romani e degli altri comuni della provincia, giacchè esse sono sovrabbondanti in confronto delle zone di terreno sottoposte a coltura intensiva. Esse



arrivano persino, e ciò è accaduto spesso, a fare occupazioni sommarie dei terreni incolti, sicchè da una parte deve intervenire la forza pubblica e dall'altra l'autorità tutoria, il Ministero dell'interno, il Prefetto e la Giunta Provinciale Amministrativa, consigliando e quasi imponendo alle amministrazioni comunali dei contratti rovinosi.

Non voglio ripetermi e quindi non richiamo ora davanti alla Camera il ricordo di quello che già è avvenuto e che già ebbe menzione da parte mia nella discussione generale di questa legge. Io vorrei che si tenesse conto dei voti e delle aspirazioni di queste popolazioni che sono benemerite, on. ministro ed on. colleghi, perchè quel poco che si è fatto in pro della bonifica dell'Agro Romano si deve a loro. Sono infatti le popolazioni limitrofe al di là delle zone dell'Agro che hanno ridotto a coltura intensiva i territori prossimi alle loro città ed alle loro borgate; ed esse non domandano che di poter continuare in questa opera di redenzione delle terre che circondano le casi nel cui centro esse vivono. E voi in questo momento in cui provvedete alla bonifica dell'Agro Romano nella zona perimetrale dei 10 chilometri, non volete avere un pensiero per questi lavoratori agricoli che vi darebbero l'opera fecondatrice per dissodare i terreni e ridurli a quelle colture intensive che sono nel vostro desiderio, ma che non sono e non potranno essere ancora una speranza, fino a che continueremo in questo sistema di micromania finanziaria, che sempre si adotta ogni qual volta si tratta di provvedimenti utili, e che, come recentemente riconosceva un nostro autorevole collega, è una delle maggiori piaghe del nostro paese?

La Camera non può ignorare che anche in questi giorni si stanno agitando le popolazioni dei comuni della provincia e le loro legali rappresentanze. Ci sono state adunanze di Sindaci, comizii in molti comuni. Io ho ricevuto una quantità di lettere, circolari e telegrammi (ed anche in questo momento ne ho ricevuti due) da sindaci e da società di lavoratori dei vari paesi di cui parlavo, nei quali si fanno voti per l'accoglimento delle mie proposte.

Si è veduto perfino questo. Il giorno ultimo di carnevale, nel territorio di Bassano di Sutri, invece di una delle solite mascherate, vi sono stati 70 e più contadini che sono andati cogli arnesi di lavoro, i buoi e gli aratri per le vie della città, domandando quelle terre che non hanno ancora

potuto ottenere, per poterle dissodare e darle alla coltura intensiva.

Ora io non vi domando alcun provvedimento rivoluzionario; io non vi domando l'autorizzazione per queste popolazioni di occupare senz'altro le terre, come molti pontefici osarono di fare; io vi dico soltanto: un poco di quel bene che vi è in questa legge si estenda anche a queste plaghe della periferia dell'Agro Romano, e fate, quindi, che le popolazioni della provincia possano, oltre che concorrere a questa opera nobile ed alta e veramente italiana, trovare in un lavoro fecondo e remunerativo la soddisfazione dei loro legittimi bisogni.

Onorevole Baccelli: Ella dal suo sentimento fervido di uomo amante della sua Roma e di tutto ciò che può accrescer le lustro e gloria, tragga una buona ispirazione e strappa agli avari difensori del tesoro dello Stato qualche briciola di quei milioni di cui sono così larghi in pro di altri servizi meno produttivi, per far sì che sia resa meno incompleta e inefficace l'opera buona cui Ella mira con questa legge. (*approvazioni a sinistra*).

Questi i voti che io faccio in pro delle laboriose popolazioni agricole della provincia di Roma.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Frascara Giacinto.

**Frascara Giacinto.** Io mi associo ai voti espressi dall'onorevole Lollini; dico voti, perchè purtroppo ho ben poca speranza che essi possano essere convertiti in legge.

Io sono persuaso che se si conoscessero più da vicino le condizioni della provincia romana, si vedrebbe come anch'essa abbia un poco diritto che se ne parli in quest'Aula. Da Roma in giù entriamo nel vero mezzogiorno d'Italia; la miseria vi domina sovrana, il lavoro manca; e la proprietà è rimasta ancora sotto l'impero del feudalesimo (*Interruzioni del Deputato Di Sant'Onofrio*) col peggioramento delle leggi di affrancazione che, invece di migliorare, hanno peggiorato le condizioni.

Ora io credo che tanto la malaria che la servitù della gleba dominino molto più nelle altre regioni dell'Agro Romano e dei comuni limitrofi che non nella zona contemplata dal disegno di legge, perciò mi associo a quanto ha proposto l'on. Lollini, pur ripetendo che ho poca speranza che così giuste aspirazioni possano esser convertite in legge. Mi auguro che il ministro vorrà almeno dare buone speranze per l'avvenire, per quel poco che le promesse e le speranze possano valere.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'on. Di Scalea.

**Di Scalea.** Parlo per rivolgere una semplice raccomandazione al Governo. Col l'articolo 9 si è applicata la legge a quella parte della valle dell'Aniene che è compresa nell'Agro Romano. L'on. ministro di agricoltura dovrebbe raccomandare a quello dei lavori pubblici che fosse esaminata una grave questione di bonifica che concerne appunto la valle dell'Aniene.

Siccome sono un incompetente, voglio formulare il mio voto con le parole dell'ingegnere Cadolini, che si rivolgeva alla società degli agricoltori affinché il Governo prendesse in esame questa questione.

L'ingegnere Cadolini scrive così: «Fra le molte questioni che si presentano nello studio dell'Agro Romano sorge pur quella, forse non esaminata sin'ora, della sistemazione dell'Aniene con rettifili nel tratto inferiore che ne accorcerebbero la percorrenza, con rilevante vantaggio per la vallata superiore. Ed aggiunge: « Il fare simili rettifili, aprendo nuove inalveazioni nei promontori di tufo, può sembrare opera troppo costosa, ma se, attivando la navigazione dell'Aniene, si utilizzassero le cave per i lavori del Tevere, la spesa potrebbe essere compensata. » Ed aggiunge altre considerazioni d'indole assolutamente tecnica.

Faccio osservare al Governo soltanto questo: che se noi non compiamo quest'opera che è considerata indispensabile, la bonifica dell'agro in quella valle dell'Aniene sarà sempre un desiderio incompiuto, perchè le inondazioni dell'Aniene distruggeranno qualunque opera di bonifica agraria che vi potesse essere fatta.

Quindi, affinché questa legge possa essere razionalmente applicata a quella parte della valle dell'Aniene compresa nei termini dell'articolo 9, mi auguro che il Governo voglia compiere quest'opera d'indole tecnica, che è desiderata da tutti coloro che s'interessano della questione.

**Presidente.** Onorevole relatore; come Ella ha udito, l'onorevole Aguglia presenta una aggiunta all'articolo 9 che include il principio di una più vasta applicazione di questa legge.

Allo stesso concetto si ispirano l'articolo 18 bis, proposto dall'onorevole Lollini con gli altri susseguenti che provvedono alle sue applicazioni. Perciò ella, dichiarando il suo avviso circa la proposta dell'onorevole Aguglia, dirà il pensiero della commissione anche su quella dell'onorevole Lollini.

**Baccelli Guido** ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure

**Baccelli Guido**, ministro di agricoltura industria e commercio. La posizione mia in questa discussione diventa ogni momento più strana. Io sono come sarebbe una donzella che avesse desiderato un cospicuo matrimonio, e che invece si dovesse contentare di sposare un operaio. Tale e quale è la mia posizione. Se l'onorevole Lollini, ed anche l'onorevole Aguglia avessero letto il disegno di legge ministeriale, avrebbero trovato come ultimo comma una disposizione che farebbe assolutamente per loro; cioè che avrebbe potuto darsi facoltà al Governo di estendere le disposizioni di favore a quelle terre incolte o poco popolate che dovessero essere risanate e ripopolate. Mi pare che aprir l'animo mio più di così sarebbe difficile!

Ora questo articolo è stato tolto: ed è stato tolto per dare una nuova costituzione economica alla legge, per la quale possa modo così e maggiore speranza di toccare la mèta; ed io, che vesto il sacco del penitente, in questo momento debbo accomodarmi anche a questo...

**Lollini.** E questo è il suo torto.

**Baccelli Guido**, ministro di agricoltura industria e commercio. Ma il mio torto è che io non posso prescindere da altre necessità della vita e dell'economia nazionale, e turbare altre savie previdenze dei miei colleghi per il Tesoro e per le Finanze! Ecco perchè non mi è dato, come vorrei, piegarmi alle richieste di coloro che invocano per le proprie terre lo stesso favore che ora invocano gli onorevoli Lollini ed Aguglia.

La disposizione da me ideata era di carattere generale e prometteva un beneficio alle terre incolte e spopolate di tutto il Regno. Non si potè mantenerla; e conviene rassegnarsi, senza però sostituire ad essa disposizioni speciali che parrebbero privilegi.

Guardi: onorevole Lollini: Ella che crede l'aver bonificato l'agro Romano per un raggio di 10 chilometri non sia la promessa più grande che si compirà il movimento fino ai colli tuscolani, albani e tiburtini?

**Lollini.** Sì, nell'anno 2000!

**Baccelli Guido**, ministro di agricoltura industria e commercio. Ma quanto tempo è che noi stiamo lavorando intorno a questa legge e per attuare questo desiderio?

**Lollini.** Ma bisogna camminare.

**Baccelli Guido**, ministro di agricoltura industria e commercio. Bisogna camminare pia-

no, tanto più che chi cammina piano va sano (ella lo comprende bene) . . . e va lontano; ed andando lontano si può vedere appagato il desiderio suo, che è comune a me ed a quanti si preoccupano delle legittime aspirazioni del paese.

Ma posso io per un'alta idealità comune, per un generoso desiderio di cose migliori mettere in pericolo un'opera urgente di utilità e di decoro nazionale? Facciamo oggi il bene che ci è dato di compiere; domani proseguiremo più animosamente nel cammino.

A me basta che il parlamento mi faccia l'onore di votare questa legge, perchè questa è una necessità assoluta per Roma capitale d'Italia. Eggiacchè Lei, onorevole Lollini nelle sue benevole frasi, ha detto *Roma sua*, parlando di me, io dico a Lei *Roma tua*, come *Roma mia*, *Roma di tutti* . . .

*Voce. Roma nostra.*

**Baccelli Guido**, ministro di agricoltura industria e commercio. Roma nostra!.. Perchè questo è un bene che tutta la nazione deve fare alla sua Capitale: ed io mi sono sforzato di dimostrare che tutti gl'italiani sono romani di diritto e quelli che l'abitano lo sono anche di fatto. (*Benissimo!*)

Ora, miei cari signori, siate fiduciosi e discreti (*Si ride*); abbiate un po' di pazienza e di carità per me (*Si ride*). Sono io che soffro, sono io che patisco, perchè non è matura ancora la questione dell'Italia agricola irredenta. Ma io desidero e spero di cooperare agli studi ed ai lavori per questo rinnovamento immancabile.

Voi venite a dare di sprone alla mia volontà, che non avrebbe bisogno davvero di stimolo, tanto mi trae la voluttà del pensiero e dell'affetto che anima i miei colleghi. Io non posso dire altro che questo.

**Presidente**. Onorevole relatore, la prego di voler esprimere l'avviso della Commissione.

**Chimirri**, relatore. La Commissione si unisce volentieri al voto espresso dall'onorevole Di Scalea, il quale chiede che il Governo provveda alla rettifica del corso dell'Aniene, rettifica importantissima e necessaria per difendere le terre basse dalle continue inondazioni; ma non può fare altro che questo.

Le proposte degli onorevoli Aguglia, Lollini e Frascara, trovano un'eco simpatica nell'animo nostro: ma la Commissione non può interloquire perchè a lei soltanto commesso di esaminare il disegno di legge presentato dal ministero per esplicitare e migliorare la legge del 1883, relativa alla bonifica della parte dell'Agro più vicino a

Roma. Noi non potevamo andare al di là di questi confini senza usurpare le attribuzioni del governo, a cui spetta l'iniziativa per ogni proposta di maggiori spese. Ma nei limiti del nostro compito noi abbiamo fatto tutto quello che si poteva per rendere questo disegno di legge benefico anche agli abitanti dei comuni vicini. Infatti includendo nel perimetro della bonifica agraria la valle dell'Aniene, si gioverà non soltanto a Tivoli, ma o parecchi altri comuni: Monte Porzio, Monte Compatri, Palombara, Sant'Angelo, Monte Celio e Frascati. Le popolazioni che abitano in questi ed in altri comuni vicini risentiranno i benefici della trasformazione agricola della Valle dell'Aniene.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aguglia.

**Aguglia**. Io noto un fenomeno e abbastanza curioso nella discussione di questa legge! Un uomo che si chiama Guido Baccelli viene in questo momento a dirci che egli è una bella donzella . . .

**Baccelli Guido**, ministro di agricoltura, industria e commercio. Non ho detto questo. (*si ride*).

**Aguglia**. . . aggredita da tutti . . .

**Baccelli Guido**, ministro di agricoltura, industria e commercio. Ho lo specchio! (*Si ride*).

**Aguglia**. . . ed in lotta col genere umano. Ora io mi domando: con chi possiamo discutere questa legge? Col ministro no perchè si limita come ha fatto ieri a dirci: approvatemela come volete, ma lasciatemi tranquillo; col relatore no perchè, afferma che la Commissione non può interloquire. A chi dunque dobbiamo rivolgerci allorchè crediamo di dover fare proposte utili alle popolazioni? (*interruzioni*) Forse col ministro delle finanze o col ministro del tesoro? L'on. Baccelli ha detto che se io avessi letto il progetto ministeriale avrei trovato un articolo in cui c'è tutto quello che desidero. L'ho letto, onorevole Baccelli: ma in quell'articolo, che è il settimo, vi è una disposizione di ordine generale che io non invoco con la mia proposta. In quello articolo si stabiliva che tutte le disposizioni di questa legge si potevano estendere per decreto reale alle altre popolazioni del regno.

**Baccelli**, ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. E però anche alla sua!

**Aguglia** Ma onorevole Baccelli io non chiedo nulla di tutto questo: chiedo qualche cosa di assai meno e di ben preciso. È bene che ci intendiamo di questo. La legge stabilisce mutui agrari, premi delle espropriazioni ed altri diversi benefizii. Ebbene tutto ciò nulla ha a che fare con la mia pro-

posta; essa è semplicissima: venite in aiuto ai volenterosi cioè a quei comuni a quegli enti morali ed a quei cittadini i quali, avendo terreni limitrofi all'Agro Romano e trovandosi quei terreni nelle stesse condizioni di insalubrità in cui si trovano quelli della zona dei 10 chilometri, vogliono bonificare quei loro beni. Essi non vi chiedono altro beneficio che l'esonero dalla tassa fondiaria per i dieci anni, come è stabilito negli articoli 1 e 2. Quali le conseguenze di questa mia proposta? Un beneficio sensibilissimo ai proprietari dei terreni, ed un beneficio ugualmente sensibile allo stesso erario; perchè dopo i dieci anni esso non riscuoterà le imposte di terreni incolti e malarici, ma di terreni coltivati intensivamente i quali renderanno molto di più di quanto possano rendere oggi; e l'erario così in poco tempo si potrà rifare non solo della perdita per i dieci anni di esonero ma potrà guadagnare molto di più. Ora l'onorevole Baccelli, me lo perdoni, non mi pare che abbia dato molto peso a quanto avevo brevemente già esposto.

Se l'on. Baccelli ha la bontà di fermarsi un momento ad esaminare lo spirito che informa la mia proposta, troverà che essa è modestissima, e che fa un po' di bene a quelle popolazioni che tante volte lo hanno benedetto e che intendono ancora di benedirlo per il beneficio che esse invocano ora a mio mezzo.

Al mio carissimo amico l'onorevole Chimirri, devo dire che egli è caduto in una inesattezza grave, e tengo conto di quello che ha detto, come una ragione a favore della mia proposta. Egli ha osservato che con l'articolo 9 si è già portato un beneficio alle popolazioni dei comuni di Monte Porzio, Monte Compatri, Colonna e Rocca Priora. Non è esatto on. Chimirri: avevate, è vero, questa intenzione bellissima, ed in conversazione privata aveste la cortesia di assicurarmi che avreste accolto questo che era proprio il mio vivo desiderio: ma non avete fatto il vostro articolo in modo da corrispondere a questa vostra intenzione, perchè i terreni della valle dell'Aniene, che concernono solamente Tivoli e vicinanze, non hanno nulla a che fare con i terreni dei comuni da voi nominati e che avevate l'intenzione di bonificare. Ma se eravate così bene ispirati, bonificateli davvero. All'onorevole Lollini che ha seminato il Lazio di tante belle parole e di tante consolanti promesse, mi permetto di rivolgere la preghiera di acconciarsi alla mia proposta, chiedendo

poco per avere una lontana speranza di essere ascoltato, lasciando da parte le larghe bramosie che in questo momento hanno poca probabilità di essere accolte. Egli vede quanto devo penare per cercare di ottenere una cosa che pure a lui sembra ed è davvero così limitata. (*Si ride*).

Dunque se la Commissione e il ministro hanno avuta questa intenzione lodevolissima: rettificano l'errore di fatto e mi seguano in questa modesta proposta, la quale, ripeto a rischio di divenire noioso, ma solo a scopo di dileguare ogni equivoco, restringe il beneficio solamente a quello stabilito negli articoli 1 e 2 e non chiede altro, non chiede ai signori ministri finanziari neppure un soldo. Quindi io mi auguro che quei signori i quali stanno lì (*accennando il banco dei ministri*) taciturni e tranquilli (*si ride*), non saranno contari ad una proposta che porrebbe molti terreni in grado di pagare allo Stato delle imposte in proporzione assai maggiori delle attuali.

Onorevole Baccelli, onorevoli ministri, fate male a non accettare la mia proposta: in questo momento voi non vi rendete esatto conto dei danni morali e materiali che potranno venire dal fatto di non aver voluto accettare, senza alcuna ragione seria e plausibile, una richiesta che provvede ad arrecare un beneficio vero e reale a popolazioni che sono vicine a Roma, e che, come da anni io vado dicendo e non mi stancherò di ripetere, sarebbe opera saggia di governo, veramente liberale ed illuminato, di rendere tranquille con l'agiatezza, e non lasciarle misere e malcontente (*benissimo*),

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lollini.

Lollini. Io ho proposto il mio emendamento ispirandomi ai voti che venivano dalle popolazioni del Lazio e degli altri comuni agricoli della provincia: ma ho dichiarato già nella discussione generale che io non era così ingenuo da credere che i miei articoli aggiuntivi avrebbero avuto la fortuna e l'onore dell'approvazione da parte della Camera, dal momento che la Commissione ed i Ministri erano ad essi così recisamente contrari. Ma in verità, io non mi sarei mai atteso che l'onorevole ministro Baccelli e l'on. relatore non avessero fatto buon viso almeno a quella molto anodina proposta del collega Aguglia, proposta tanto modesta che lo stesso on. Aguglia guardava quasi con trepidazione i miei emendamenti, come se fossero qualche cosa di così eccessivo da parere perfino una indiscrezione

il proporli alla Camera. Da questo argomentate la meschinità della domanda che vi fa l'onorevole Aguglia!

Ebbene, è con dolore che io rilevo che l'on. Ministro di agricoltura industria e commercio e il relatore respingono anche questa domanda; e questo loro rigetto, che fa prevedere il voto della Camera, ve lo può dire l'onorevole Aguglia, ve lo posso attestare io, ve lo possono dire tutti coloro che conoscono i bisogni e le aspirazioni delle popolazioni dei castelli romani e degli altri comuni, farà colà la più dolorosa impressione. Imperocchè, onorevole Baccelli, Ella è caduto in errore quando ha detto: io aveva proposto coll'art. 7 che potesse estendersi la legge presentata anche ai terreni poco popolati, a coltura estensiva, di proprietà dello Stato in altre regioni d'Italia, ma la Commissione non ha voluto far sua questa proposta ed io debbo oggi tenermi fermo ai concetti organici che sono usciti dalla elaborazione nuova del progetto che la Commissione parlamentare ha fatto, e non potrei consentire di fare favori speciali per i comuni e le popolazioni del Lazio, quando ciò è stato negato alle altre parti d'Italia. E' un errore, onorevole Baccelli: il suo progetto aveva tutt'altre aspirazioni da quelle che hanno determinati le proposte mie e quella ridottissima dell'onorevole Aguglia. Nel suo progetto si parlava di terre di proprietà demaniali; noi invece parliamo delle tenute incolte dell'Agro Romano; e con le mie proposte larghe, comprensive e più radicali, e con quella più modesta dell'onorevole Aguglia si mira a dare qualche poco dei benefici di questa legge anche alle popolazioni della provincia. Voi non potete dire, onorevole Baccelli, che si tratta di un favore speciale. Niente affatto. Si tratta semplicemente di applicare con maggiore razionalità il medesimo concetto che sta nella legge.

Voi avete dei centri popolati, avete dei centri a coltura intensiva che si sono venuti man mano allargando. Noi non diciamo altro che questo: fate che queste popolazioni possano conquistare qualche altro lembo di quel territorio che è ancora, come era prima quello che hanno già trasformato, in istato di incoltura e possano ridonarlo ad una coltivazione intensiva e feconda. Questa è la nostra domanda, onorevole Baccelli. E là voi avete tutte quelle condizioni propizie, che forse non avete nella zona più prossima a Roma; perchè là vi sono popolazioni agricole, che con poca fatica possono ogni giorno portarsi dal centro ove

abitano sul luogo dove dovrebbero lavorare, dissodare, bonificare.

Ora il rimedio che propone l'onorevole relatore, me lo perdoni, ha tutto il carattere di una irrisione. Non è di certo nelle sue intenzioni: ma le sue parole presso quelle popolazioni che soffrono, che reclamano lavoro e pane, e per avere questo domandano i terreni da bonificare che vi sono, quelle sue parole non possono suonare loro che come un'irrisione. Dovrebbero venire dai loro lontani paesi qui nella zona dei dieci chilometri essi che hanno la terra prossima! Ma non è più logico e giusto invece ammettere quelle popolazioni alla coltivazione delle terre vicine? E allora, onorevole Ministro, onorevole relatore della Commissione, accettate almeno, poichè altro non ci è consentito chiedervi in questo momento, vista la tenacia della vostra resistenza, accettate almeno l'emendamento dell'onorevole Aguglia, a cui mi associo ritirando il mio.

Ascoltate ancora una parola, on. colleghi. L'onorevole Frascara che quattro giorni fa fu con me a Frascati, nell'adunanza dei sindaci dei ventinove comuni limitrofi all'Agro Romano, vi può attestare che cosa ci dicevano cotești sindaci. Fate, essi ci dicevano, che possano venire risolti i contratti rovinosi che abbiamo dovuto stipulare con parecchi dei principi romani in parecchi dei nostri comuni. E noi dicevamo: come volete che domandiamo la risoluzione, di questi contratti? E' impossibile, onorevoli colleghi, sono tanto rovinosi quei patti e pei comuni e per le popolazioni, che i sindaci invocavano, quasi a mani giunte, da noi deputati, la presentazione di un articolo, per ottenere la risoluzione dei contratti stessi. E, quando noi facemmo loro comprendere che non potevamo presentare un'articolo di questa natura, essi, i sindaci, in nome delle loro popolazioni, ci dissero: ebbene, domandate che, almeno a noi, che siamo legati da questi contratti, siano estesi i benefici di quelle esenzioni da tasse, da imposte, che si concedono ad altri. Ebbene, l'onorevole Aguglia vi chiede precisamente questo. Onorevole Ministro, onorevole relatore, egregi colleghi della Camera, insieme con il collega Aguglia, insieme, ritengo, con tutti i deputati interessati al bonificamento dell'Agro Romano, io v'invito ad accettare l'emendamento dell'on. Aguglia. Votiamo tutti concordi; diamo un pegno alle popolazioni dell'Agro Romano, che anche i loro legittimi interessi ci stanno a cuore, e che la Camera italiana è pronta

in questo momento, a deliberare qualche provvedimento a loro favore.

**Carcano**, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

**Presidente**. Parli pure.

**Carcano**, ministro delle Finanze (*segna d'attenzione*). Sull'emendamento dell'onorevole Aguglia, appoggiato dall'onorevole Lollini, non ho che poche parole da dire. Già ha risposto in proposito, il mio collega l'onorevole ministro d'agricoltura ed ha risposto anche a nome dei ministri delle finanze e del tesoro; ma l'onorevole Aguglia pare che desideri di sentire la voce del ministro delle finanze.

**Aguglia**. No: io non lo desideravo. (*Si ride*).

**Carcano**, ministro delle finanze. Ebbene, pare che l'onorevole Aguglia abbia voluto far sorgere il dubbio, che, se il ministro delle finanze non dichiara esplicitamente d'essere di accordo col suo collega d'agricoltura vi sia luogo a supporre che egli sia di diversa opinione. Ho dunque il dovere, per evitare ogni equivoco, di dichiarare che sono pienamente d'accordo con le conclusioni del mio collega il ministro di agricoltura come con quelle del relatore della Commissione, onorevole Chimirri. Anzi, ho un altro dovere da compiere, devo ringraziare vivamente il relatore della Commissione, per le considerazioni che ha svolte. Egli ha accennato ad una grande questione; ai limiti della competenza nelle proposte che vengono fatte dai deputati e dalle Commissioni; ed ha osservato, molto opportunamente, che non possiamo andare al di là del tema che è in trattazione. Oggi è in discussione il disegno di legge sull'Agro Romano, e tutte le proposte che vanno al di fuori dei suoi confini, sia pure per alcuni comuni limitrofi, sono da serbarsi ad occasione più opportuna, forse non lontana, e non è il caso di pregiudicarle oggi. In somma per le considerazioni accennate dall'onorevole ministro di agricoltura e dal relatore della Commissione, conchiudo col pregar la Camera di non voler accettare l'emendamento dell'onorevole Aguglia.

**Chimirri**, relatore. Chiedo di parlare.

**Aguglia**. Chiedo di parlare, per fatto personale.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'on. relatore.

**Chimirri**, relatore. Creda pure l'onorevole Lollini, che gli interessi del proletariato agricolo stanno a cuore a noi, quanto a lui. Egli non doveva rimproverare alla Commissione, specialmente al relatore di essersi mostrati avari nel concedere...

**Lollini**. Volevo stimolarvi...

**Chimirri**, relatore... poichè nei limiti a noi concessi, abbiamo fatto più di quello che si poteva. Non ci rimproveri di poco amore e di poco cuore per la parte dei lavoratori della campagna romana. L'onorevole Lollini s'interessa soltanto delle popolazioni più fortunate che sono attorno a Roma, ma pensi che, nelle provincie che noi rappresentiamo, vi sono miserie maggiori di quelle che egli lamenta.

**Lollini**. Anche a quelle pensiamo.

**Chimirri**, relatore. I nostri contadini sono obbligati a fare chilometri e chilometri, per cercare un pezzo di terra da lavorare, e nessuno si ricorda di loro, e nessuno pensa a migliorare le loro pretese.

**Lollini**. Anche ad essi pensiamo.

**Chimirri**, relatore. Gli abitanti del suburbio, gli abitanti che sono intorno a Roma hanno il vantaggio di essere vicini alla capitale, e in condizione di profittare de' lavori di bonifica che qui si faranno su larga scala.

**Lollini**. È questo che domandiamo e che non c'è concesso.

**Chimirri**, relatore. Debbo dare un'ultima risposta all'onorevole Lollini sopra un articolo aggiuntivo *sexies* così concepito.

**Lollini**. Verrà dopo.

**Chimirri**, relatore. Sta bene, risponderò dopo.

**Presidente**. Onorevole. Aguglia mantiene o ritira la sua proposta?

**Aguglia**. Debbo dire una sola parola all'onorevole ministro delle finanze. Egli mi ha fatto il torto di far credere che non sapessi dove sia posto l'Agro Romano. Ora io gli rispondo nettamente che la mia proposta ha attinenza intima con l'Agro Romano, e mi sarei guardato bene di parlare di altre regioni d'Italia. A me pare perciò che l'onorevole ministro delle finanze non possa sollevare una questione di competenza la quale a dire il vero non è proprio applicabile alla mia proposta. L'onorevole ministro dica invece una cosa molto più semplice: non voglio far questo e sta bene; la Camera facilmente lo seguirà. Ma non ci venga a dire che non si possa discutere ed approvare in questa sede una proposta che è conseguenza della legge che stiamo discutendo, e che non arrecando alcun onere al bilancio dello Stato apre la via per l'Erario a maggiori proventi. Perciò insisto nella mia proposta.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lollini.

**Lollini**. Io mi associo alla proposta del-

l'onorevole Aguglia e ritiro la proposta dell'articolo 18 bis.

**Presidente.** Gli altri articoli 18 cessano?

**Lollini.** Qualcuno ne rimane. Il 18 bis, 18 ter, 18 quater, 18 quinquies sono soppressi: l'ultimo resta, il 18 sexies.

**Presidente.** Ad ogni modo l'articolo 18 bis da lei proposto è compreso nella proposta dell'onorevole Aguglia, onde segue le sorti di questa.

Dò lettura della proposta aggiuntiva all'articolo 9 dell'onorevole Aguglia

« Potranno essere compresi i terreni di quei comuni limitrofi all'Agro Romano nei quali è constatata una esuberanza di popolazione agricola.

È concessa perciò facoltà ai detti comuni, previo parere favorevole del Consiglio provinciale di Roma e della Commissione di vigilanza di cui all'articolo 11, di chiedere che ad essi siano estesi i benefici di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

« Aguglia, Santini, V. Riccio, G. Libertini, Abignente, Galletti, Montagna, Cottafavi, Di Gaglia, Gaetani ».

L'onorevole Lollini si è associato a questa proposta.

Il Governo e la Commissione hanno dichiarato di non accettarla. La pongo a partito.

(Dopo prova e controprova la proposta del deputato Aguglia non è approvata).

Così rimane soppresso l'articolo 18 bis proposto dall'onorevole Lollini.

Pongo ora a partito l'articolo 9 di cui fu già data lettura.

(È approvato).

**Art. 10** L'allacciamento delle sorgive e le altre opere indicate all'articolo 2, capov. b) della legge 11 dicembre 1878, n. 4642, e dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1902, n. 333, da eseguirsi per opera dei Consorzi, dovranno compiersi entro cinque anni dalla data della presente legge ed avranno dritto al concorso nella spesa in misura di tre decimi da parte dello Stato, della Provincia e del Comune anche se fatte per iniziativa di privati, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza.

« Pur mantenendo distinti i bilanci dei Consorzi esistenti, la esecuzione delle opere suindicate sarà affidata ad un solo ufficio amministrativo, e ad una sola direzione tecnica.

Con queste norme, sarà per Decreto Reale stabilito il riordinamento dei Consorzi esistenti ».

A questo articolo la Commissione d'accordo col Ministero propone il seguente emendamento:

Al terzo capoverso dopo le parole: « per decreto reale » aggiungere: « su proposta del ministro dei lavori pubblici ».

Se nessuno chiede di parlare metto a partito l'articolo 10 con la modificazione concordata tra Ministero e Commissione e di cui ho dato ora lettura.

(È approvato).

**Art. 11** Presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio è istituita una Commissione di vigilanza per l'esecuzione della presente legge, presieduta dal Direttore generale dell'agricoltura, e composta del capo dell'Ufficio del bonificamento agrario, dell'ingegnere del Genio civile preposto alla sezione speciale per l'esecuzione della bonifica idraulica dell'Agro romano, del Direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Roma, d'un professore delle cattedre ambulanti della provincia di Roma, di due rappresentanti dei proprietari interessati nella bonifica nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio, d'un rappresentante della provincia, d'un rappresentante del comune di Roma e di due funzionari delegati dal ministero dell'interno e dal ministro del tesoro.

« Questa Commissione giudicherà inappellabilmente tutte le controversie d'indole tecnica e amministrativa, alle quali dia luogo l'esecuzione della presente legge.

« Essa esercita le attribuzioni affidate dalle leggi del 1878 e 1883 alla Commissione idraulica economica e alla Commissione agraria che sono sopresse ».

A questo articolo l'onorevole Santini ha proposto il seguente emendamento:

Nel primo comma alle parole: « del direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Roma » sostituire: « del presidente del Consiglio Superiore di sanità del Regno. »

L'onorevole Santini ha facoltà di svolgerlo.

**Santini.** Rispetto a questo articolo, io da oppositore sereno ed imparziale, dichiaro nettamente che preferisco il testo ministeriale a quello della Commissione, specialmente per quello che riguarda le persone che debbono costituire la commissione di

vigilanza per l'esecuzione della presente legge. Quest'articolo, sotto certi riguardi, mi pare che involga un'importanza non minore di quella dell'art. 6, in quantochè qui si tratta della nomina di una Commissione che deve avere mansioni di altissima importanza.

Il mio emendamento suona molto chiaro e rude come rude è il mio carattere e rude la mia parola. Poichè si tratta di delegare un'altissima missione di una legge così importante, a me pare che, nessuno meglio del Presidente del Consiglio Superiore di Sanità del Regno possa essere investito di quella carica così importante, che deve anche sottrarsi alle influenze politiche e specialmente parlamentari da qualunque banco della Camera vengano. Ora, mentre nell'articolo quinto del testo ministeriale non era fatta menzione del direttore dell'Istituto di igiene della Regia Università di Roma, ora nel testo della Commissione si istituisce un posto per questo direttore, il quale oggi può essere già rappresentato da una persona e domani da un'altra.

Quindi io non parlo *ad personam*, mentre *ad personam et pro domo sua* mi sembra fatto l'articolo della Commissione, che impone di affidare al direttore del Regio Istituto igienico dell'Università di Roma l'incarico di far parte di questa Commissione.

Io veramente non so quali ragioni abbiano suffragato questa nuova disposizione dell'art. 11 della Commissione; ma, secondo me i professori di igiene hanno tanto da fare nei loro gabinetti che non ne dovrebbero essere distratti, e poi certe cose si possono contare alla Camera, a profani, ma non si contano fra colleghi tecnici. I medici sono un pò come gli auguri antichi, i quali si guardavano e ridevano poi alle spalle altrui.

**Baccelli Guido.** *ministro di agricoltura industria e commercio.* Domando scusa.

**Santini.** Perché?

**Baccelli Guido** *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Perché non è vero che i medici siano come gli auguri antichi.

**Santini.** Non ho io detto essere i medici come gli auguri antichi, ho detto che come essi possono ridersene dei profani; così se molte cose possono essere bevute dalla Camera, non sono però bevute dai tecnici: questo e non altro è il senso della mia allusione agli auguri. Io, quindi spero, che la Camera

verrà fare benevola accoglienza al mio emendamento e, benchè in proposito non mi illuda troppo, desidererei, ad ogni modo udire al riguardo la parola autorevole dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore perchè mi spiegassero un pò le ragioni della fatta sostituzione. Amo, anzi, lusingarmi di aver meco consenziente la intera Commissione, perchè, se altrimenti fosse, io dnvrei ritenere che da essa stessa si è voluto favorire taluno che ne fa parte. (*Commenti*). D'altronde mi trovo anche in una posizione molto difficile, io che non conosco troppo la giurisprudenza parlamentare. Ricordo che ieri fu votato a debole maggioranza l'emendamento, modificato dal collega onorevole Gennaro Manna; ma ora non so quale nella Commissione sia la maggioranza e quale la minoranza.

**Di Scalea.** Quella sola.

**Santini.** No, onorevole Di Scalea: Ella con la sua interruzione mi richiama a ricordarle l'articolo 90 dell'ultimo regolamento della Camera, quello imposto dall'ostruzionismo nel quale si dice che « La presentazione di articoli aggiuntivi o di emendamenti fatta dopo dichiarata chiusa la discussione dell'articolo a cui si riferiscono non dà diritto a discorrere se non quando siano sottoscritti da cinque deputati ». Ora a me sembra che ieri non si obbedisse perfettamente a questa disposizione di regolamento che io naturalmente non votai, perchè mi vanto di essere stato uno dei più modesti ma anche feroci oppositori dell'ostruzionismo. Ma il regolamento bisogna pure osservarlo, perchè la mancanza può originare delle strane situazioni. Poniamo il caso che il Ministero, mettendo una questione di fiducia, rimanga vincitore per 100 voti o per 150, giacchè esso conta una vera pletora di amici, almeno finchè non gli manca l'appoggio della Estrema ossia dei repubblicani, dei radicali e dei socialisti, e tra poco ci vedremo anche una punta anarchica.... Poniamo dunque che sia vincitore per 150 voti. All'indomani vengono alla Camera 151 deputati i quali dichiarano che se fossero stati presenti, avrebbero votato contro il Ministero e così dichiarano anche decaduto il Ministero. A me pare dunque che il caso di ieri abbia qualche lato di somiglianza con una simile situazione.

**Aguglia.** Caso nuovo ed enorme.

**Santini.** Caso nuovo ed enorme dice bene l'amico onorevole Aguglia eppure *les absentes ont toujours tort*, e l'on. Manna aveva avuto



il torto di essere ammalato. Ma non è giusto che perchè era malato si presenti oggi e dica: sto bene (e ce ne ralleghiamo) e così spostati il voto di quella maggioranza, che si è avuta ieri. È enorme, dice l'onorevole Aguglia; è un precedente gravissimo ed io vorrei che fosse trattato da persona competente. Ma oggi impera la *suprema voluntas* del Ministero e passa tutto il liberale e l'illiberale, ma prevalentemente l'illiberale. Dunque, io dicevo, il precedente è gravissimo ed io vorrei fosse trattato da persona competente quale io non sono, da chi avesse lunga e profonda consuetudine con le istituzioni parlamentari.

Fatto questo accenno, ritorno all'argomento e concludo, anche per riparare un pò a quella enormità alla quale alludeva tanto avvedutamente l'on. Aguglia, pregando la Camera di votare il mio emendamento. Ma non mi illudo. Oramai la legge, naturalmente ha preso un andazzo che, non era nel desiderio nostro, ed io mi rassegnò anche a vedere rigettato il mio emendamento, sul quale ad ogni modo insisto, perchè lo ritengo fermamente ispirato a sentimento di giustizia, di correttezza e di decoro parlamentare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Chimirri, relatore.** Dirò perchè la Commissione ha creduto di comporre in questo modo la Commissione dalla quale dipende la direzione e la vigilanza dei lavori di bonificazione.

Il progetto ministeriale era calcato sui precedenti. Esso rispecchia il modo come si componevano la Commissione tecnica e la Commissione agraria la quale cominciò a funzionare bene e poi se ne perdettero le tracce e non funzionò più.

Il nostro concetto fu questo: comporre una Commissione non di impiegati i quali per quanto alti di grado, sono ritenuti nei loro uffici dalle proprie mansioni, e non possono prestare più che tanto le loro cure alla direzione e vigilanza del bonificazione che si deve svolgere giorno per giorno e richiede grande attività. Ecco perchè non per riguardo alle persone, ma per riguardo al compito di questa Commissione abbiamo creduto di includervi elementi attivi, che potessero assolverlo efficacemente. E poichè il bonificazione ha scopo agrario ed igienico non potevamo escludere da questa Commissione tecnica che potesse portarvi a questo

riguardo i suoi consigli, il direttore dell'Istituto d'Igiene presso l'Università di Roma, un professore delle cattedre ambulanti, che è quegli che deve andare attorno nei campi a vigilare, il direttore della bonifica idraulica, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico, i rappresentanti dei proprietari, e poi i rappresentanti dei Ministeri interessati e del comune di Roma ecc.

Quindi la composizione della Commissione è buona e fatta secondo un concetto logico e pratico.

Per queste ragioni spero che la Camera vorrà approvarla nel modo che fu da noi proposta.

**Presidente.** Onorevole Santini mantiene o ritira il suo emendamento?

**Santini.** Benchè io sia certo che l'emendamento mio sarà respinto a grandissima maggioranza, lo mantengo, e ne dico le ragioni.

Se vi è cosa, che mi torni spiacevole, è il non poter consentire nell'opinione di un uomo che, come amico personale e politico, amo moltissimo, e alla cui opinione, mi onoro, quando posso, di fare benevolo omaggio. Senonchè alla convinzione, specialmente quando non è di ordine politico, ma di ordine scientifico, io immensamente tengo. L'onorevole Chimirri ha detto che bisognava mettere nella commissione degli uomini tecnici. Ma chi più tecnico del presidente del Consiglio superiore di sanità che in certo modo integra quanto v'è di più alto nell'elemento medico, di un paese? Su ciò parmi che l'onorevole Chimirri non possa darmi torto.

Egli ha parlato di elemento attivo. Ma il presidente del Consiglio superiore di sanità è elemento attivo per eccellenza. Io farei torto al mio illustre maestro Guido Baccelli, il quale copre da tanti anni a carica di presidente del Consiglio superiore di sanità se dicessi che l'on. Baccelli non è attivo. Egli è un uomo attivo per eccellenza nella mente nel cuore e in tutte le esplicazioni della vita; ed io gli auguro che questa attività egli possa esercitare per *multos annos*.....

**Baccelli Guido, ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Domando di parlare, per fatto personale. (*Si ride*)

**Santini.** Dunque, io che porto tanto ossequio alla carica di Presidente del Con-

siglio Superiore di Sanità del Regno, e specialmente poi perchè è coperta da Guido Baccelli, io, pur certo che il mio emendamento avrà forse appena il mio voto, lo mantengo per convinzione. E lo mantengo anche perchè facendo parte della Commissione il direttore dell'istituto d'igiene, egli sarà il primo a consentire con me.....

**Celli.** A me non importa niente.

**Santini.** Ma si figuri di lei quanto a me importa . . . .

**Presidente.** Ma onorevole Santini...

**Santini.** Ma è lui... Chi è? Il Padre Eterno!

**Presidente.** Onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

**Baccelli Guido.** *ministro di Agricoltura Industria e Commercio* a L' onorevole Santini che ha avuto per me sempre una singolare benignità di pensieri ed parole, dovrebbe accettare la mia preghiera che è quella di ritirare il suo emendamento.

Io non ho preso parte alla compilazione di quell'articolo; ma oggi che si vorrebbe sostituire al direttore dell'ufficio d'igiene il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, mi sento nella necessità di prendere la parola, avvertendo l'amico Santini che questo Presidente sono io *ab immemorabili*, fino dal tempo del ministero Lanza. Cosicché, come vede, sono un presidente ormai preistorico. Questo nuovo ufficio, questo nuovo incarico, questo nuovo onore io lo rinunzio molto volentieri, e debbo riconoscere che nell'istituto d'igiene si fanno studi veramente cospicui dal punto di vista della malaria. Non intendo parlare di persone, ma obiettivamente di cose; e sono d'avviso che il direttore di quell'ufficio potrebbe avere benissimo l'incarico di far parte della Commissione della quale si parla. *(Interruzione del deputato Santini.)*

Onorevole Santini, sia buono e cortese: mi ha obbligato a parlare per una questione personale, ma più volentieri avrei taciuto. La pregherei quindi vivamente di voler ritirare la sua proposta.

**Santini.** In seguito alle parole così cortesi, più che del ministro, del mio illustre maestro ritiro l'emendamento.

**Presidente.** Allora pongo a partito l'articolo 11.

*(È approvato)*

Art. 12. Col personale dell'Ufficio provinciale del Genio civile sarà costituito una speciale sezione, messa temporaneamente alla dipendenza del ministro di agricoltura, industria e commercio, incaricata di dirigere e sorvegliare i lavori di bonifica indicati con le lettere *a* e *b* nell'art. 4 della legge 11 dicembre 1878, n. 4642, ed eseguire gli studi ed i relativi progetti ».

C'è un emendamento della Commissione.

**Chimirri, relatore.** È un emendamento di forma.

**Presidente.** La Commissione propone, che l'articolo 12 venga emendato così: Col personale del Genio Civile sarà costituita una speciale sezione, incaricata di dirigere ecc. sopprimendo le parole « messa temporaneamente alla dipendenza del ministero di agricoltura industria e commercio ».

L'onorevole Celli pure presenta un emendamento che è il seguente: « dopo le parole: 1878, n. 4642, aggiungere: e nell'articolo 3 della legge 7 luglio 1902. »

**Celli.** Credo che bisogni includervi la menzione della legge 7 luglio 1902, come abbiamo fatto nell'articolo precedente.

**Presidente.** L'emendamento Celli non ha ragione di essere....

**Celli.** Si potrà mettere nel coordinamento. Però mi consenta di dire che la legge 7 luglio 1902, modifica in parte la legge del 1878 per i bonificamenti di 2<sup>a</sup> categoria proprio dell'Agro Romano, e indica dei lavori da fare nell'interesse dell'igiene e dell'agricoltura. È un pleonasma ma sarà meglio mettercela.

**Chimirri, relatore.** E mettiamocela.

**Presidente.** Allora si aggiungeranno le parole: « e nell'articolo 3 della legge 7 luglio 1902.

Metto a partito l'articolo 12 con queste piccole modificazioni di cui ho dato lettura.

*(È approvato)*

Art. 13. A cominciare dall'esercizio 1903-904 sarà stanziata annualmente nel bilancio del Ministero di agricoltura industria e commercio la somma di lire 2000000 da erogarsi:

a) per pagare alla cassa dei depositi e prestiti la differenza del saggio degli interessi sulle somme anticipate ai termini dell' articolo 4.

b) per le spese necessarie all' esecuzione della presente legge.

L' onorevole Aguglia ha presentato su questo articolo il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il ministro di agricoltura, industria e commercio nello erogare la somma stanziata all' articolo 4 vorrà assegnare dei premi, in seguito a concorsi, per opere di bonificazione agrario, e vorrà venire in aiuto, quando lo crederà del caso, all' esercizio di tenimenti modello.

Ha facoltà di parlare l' on. Aguglia per svolgere il suo ordine del giorno.

**Aguglia.** Nell' articolo 4 del testo ministeriale era stabilita una somma per premi a opere di bonificazione agrario ed a tenimenti modello. Questa disposizione è sparita completamente nel testo della commissione. Io non ne comprendo bene la ragione, forse sarà per non disperdere in vari oggetti la somma che è stanziata. Ad ogni modo non fo proposta perchè sia stanziata una somma come era stabilito nel testo primitivo, ma mi limito a proporre un ordine del giorno, affidando al Governo l' incarico di aiutare, più che si può e nelle modeste forze del bilancio, l' esercizio dei tenimenti modello e le opere di bonifica agraria. Il mio non è che un ordine del giorno d' indole generale contenente niente di più che un affidamento. Spero che la Commissione e l' on. Ministro, al quale sta tanto a cuore, come a tutti noi, lo splendido tenimento modello di Nettuno, vorranno accettarlo.

**Di Scalea.** Domando di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Di Scalea.** Io credo, e spero di ben interpretare il pensiero della Commissione, che i capoversi B e C dell' articolo 4. del testo ministeriale siano stati soppressi perchè il disegno di legge ministeriale non conteneva il concetto del credito che è stato compreso nel testo della Commissione. Per poter promuovere anche in lieve misura quel tornaconto necessario alla legge il Ministero si trovò nell' obbligo di comprendere nell' articolo 4 i capoversi B e C i quali erano destinati, il primo a sovvenire

la costruzione delle case coloniche, la provvista dell' acqua potabile e i lavori di prosciugamento; il secondo ad assegnare premi alle opere di bonificazione agrario.

Ora invece la somma che doveva servire a questi scopi è assorbita dalla differenza tra l' interesse di favore del due e mezzo per cento corrisposto dai proprietari e l' interesse che si deve corrispondere alla Cassa dei depositi e prestiti. (*Interruzione del deputato Aguglia*).

Mi lasci finire. Votando un ordine del giorno come quello dell' onorevole Aguglia, svisiamo il concetto della legge. Certamente il pensiero dell' onorevole Aguglia non è inopportuno e non lo combatto, ma ritengo che se mai si dovesse accettare il concetto che informa il suo ordine del giorno, sarebbe il caso di farne piuttosto un articolo aggiuntivo.

**Baccelli Guido,** ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Baccelli Guido,** ministro di agricoltura, industria e commercio. Io ritengo giusto quanto ha detto il simpatico oratore che mi ha preceduto, ma poichè ci sono 200,000 lire che debbono, come ognuno sa, supplire alla differenza dell' interesse, è molto sperabile che la somma non sia tutta erogata; ed allora prometto all' onorevole Aguglia anche per tornare nelle sue buone grazie, (*si ride*) che se sarà possibile, poichè è anche l' intendimento mio di attivare con premi ed incitamenti il lavoro, verrà la parte che vi può essere di supero impiegata precisamente secondo il desiderio espresso dall' onorevole Aguglia.

**Aguglia.** Dunque accetta l' ordine del giorno?

**Baccelli Guido,** ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Sì.

**Aguglia.** Io allora ringrazio l' onorevole ministro, e gli dichiaro che appunto il mio ordine del giorno aveva questo significato, riferendosi al supero della somma stanziata all' art. 13.

**Presidente.** Metterò allora a partito l' ordine del giorno dell' onorevole Aguglia, che è accettato dall' onorevole ministro.

**Aguglia.** Onorevole presidente, nel mio ordine del giorno c' è un errore materiale. Dove dice « la somma stanziata all' art. 4 »

deve dire « la somma stanziata all'articolo 13. »

**Presidente.** Allora con questa correzione di forma pongo a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Aguglia, accettato dal ministro, e del quale ho già dato lettura.

Chi l'approva voglia alzarsi.

*(È approvato).*

Porro ora a partito l'art. 13, del quale pure è già stata data lettura. Chi l'approva voglia alzarsi.

*(È approvato).*

### Presentazione di relazioni.

**Presidente.** Invito l'onorevole Vendramini a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

**Vendramini, presidente della Giunta del Bilancio.** Come presidente della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 1 222 438,21 verificatesi sulla assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative.

Mi onoro pure di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: convenzione per l'assetto e il miglioramento della università di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici, e la relazione sul disegno di legge: approvazione di maggiori assegnazioni per L. 31 354,22 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

**Presidente.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Essendo presente l'onorevole Aguglia, lo invito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Aguglia.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Maurigi per ingiurie verbali.

**Presidente.** Sarà stampata e distribuita.

Invito pure l'onorevole Donati a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Donati.** A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: convenzione preliminare per l'assetto e il miglioramento della R. Università di Padova.

**Presidente.** Anche questa relazione sarà stampata e distribuita.

### Si riprende la discussione sul disegno di legge Bonificazione dell'Agro Romano

**Presidente.** Torniamo ora al disegno di legge sul bonificazione dell'Agro romano, e veniamo all'art. 14.

Art. 14. Il Ministero dei lavori pubblici, di accordo col Ministero di agricoltura, industria e commercio e col comune di Roma, formerà il piano regolatore delle strade comunali occorrenti al bonificazione agrario dell'Agro romano.

« Alla costruzione della rete stradale così determinata si applicano le disposizioni della legge 30 agosto 1868, n. 4613.

« Le strade saranno eseguite a cura del Governo, che darà un sussidio non inferiore alla metà della spesa effettiva. »

**Baccelli Guido** ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando di parlare.

« La maggiore spesa occorrente sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ».

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Baccelli Guido, ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Onorevole Presidente, al primo capoverso di questo articolo nella frase « il piano regolatore delle strade comunali » bisogna cancellare la parola « comunali ».

**Presidente** Va bene.

L'onorevole Dal Verme ha chiesto di parlare su questo articolo, ne ha facoltà.

**Dal Verme.** Ho chiesto di parlare per fare soltanto una semplicissima osservazione, per richiamare cioè l'attenzione del relatore sopra la citazione fatta nel secondo capoverso di questo articolo, della legge del 30 Agosto 1868. La legge 30 Agosto 1868 è stata sospesa nei suoi effetti della legge 19 Luglio 1894, la quale al suo articolo 1 dice: « Fino a nuovi provvedimenti legislativi restano sospese le disposizioni della legge 30 Agosto 1868, salvo quelle degli articoli 5, 6, 7, e 11 ».

Ora questi articoli 5, 6, 7, riguardano le prestazioni in natura, le quali nell'Agro Romano non si possono applicare, per la semplice ragione che non c'è popolazione. Quindi gli articoli che verrebbero citati nel secondo comma dell'articolo 14, rimarrebbero ridotti ad un solo, che sarebbe l'articolo 11. Non so se si possa fare una citazione di un'intera legge, mentre vi è un solo articolo applicabile. Mi pare sarebbe stato meglio citare questo articolo solamente.

Inoltre il terzo capoverso dell'articolo si esprime così: « Le strade saranno eseguite a cura del Governo, che darà un sussidio non inferiore alla metà della spesa effettiva ». Sembrami che possa nascere qualche dubbio,

perchè con questo articolo si vuol dire che metà della spesa spetta al Governo e metà al comune, come lo dice chiaramente l'elaborata relazione dell'on. Chimirri, nella quale precisamente si legge: « D'intesa col comune, e di assumerne la costruzione, concorrendo alla metà della spesa ». Mi pare sarebbe molto meglio dire (non ho presentato emendamenti, accenno solo a questo mio dubbio) per togliere qualsiasi equivoco possibile: le strade saranno eseguite col concorso del comune perchè altrimenti si potrebbe supporre che il Governo dovesse eseguire le opere e dare ancora un sussidio.

Non ho altro da aggiungere.

**Galletti.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Galletti.** Ho chiesto di parlare per una semplice spiegazione, senza voler proporre emendamenti. Il ministro ha detto che alla parola « strade » si togliesse il qualificativo « comunali. » A vverto che adottando la dicitura generica di strade senza qualificativo, bisognerà determinare gli altri enti aventi dritto di interloquire. Non vi è dubbio che per le strade provinciali bisognerà procedere d'accordo con l'Amministrazione provinciale, e per le strade nazionali, con il ministero dei lavori pubblici.

Ma se il piano deve limitarsi alle strade comunali obbligatorie e non obbligatorie, alle vicinali ed a quelle di proprietà dei comunisti, sarà meglio qualificare comunali le strade del piano regolatore, perchè non nascano equivoci nell'applicazione.

**Presidente.** L'on. Frascara Giacinto ha presentato un emendamento a questo articolo, che è il seguente:

« Dopo le parole: delle strade comunali aggiungere le parole: e consorziali. » La Commissione accetta questo emendamento?

**Chimirri, relatore.** Rispondo subito ai dubbi sollevati ritorno a questo articolo, e comincio da quello più grave manifestato dall'on. Dal Verme, il quale ricordò che la legge del 1868 sulla strade obbligatorie è sospesa. Ciò è vero, ma venne sospesa salvo nuove disposizioni legislative, e queste noi facciamo per rendere applicabili, in quanto è possibile, alla zona di bonifica le disposizioni di quella legge che fino a quando fu in vigore, non venne mai qui applicata perchè i criteri suoi non rispondevano alle condizioni dell'Agro romano nella cui immensa superficie estesa più di alcune provincie del regno, non esistono altri comuni, nè villaggi.

Ma di quali strade parla l'art. 14? Evidentemente si riferisce alle strade comu-

nali perchè fatte a spese dello Stato e della comune di Roma ed il comune deve mantenerle. La provincia ha già compiuto largamente il debito suo. Vi sono parecchie strade radiali che dal centro vanno alla periferia, ma mancano quasi del tutto le strade di collegamento; e di questo si occupa l'articolo 14.

E poichè le strade qui sono un mezzo di bonifica, il sussidio relativo, che per le altre strade obbligatorie, è di un quarto, per esse si porta alla metà. Si tratta di strade che costano poco, specialmente se costruite con criteri economici e daranno un concorso potentissimo allo sviluppo della bonifica. Senza strade ed acqua, bonifiche non si fanno. Degli emendamenti annunciati la Commissione accetta soltanto quello di pura forma proposto dall'on. Dal Verme che cioè là dove è detto " le strade saranno eseguite a cura del Governo, " che darà un sussidio non inferiore alla metà della spesa effettiva, " si dica invece " col concorso del comune per la metà della spesa effettiva. "

**Presidente.** Onorevole relatore, la Commissione, d'accordo col Governo proponeva tre emendamenti, ossia nel primo capoverso sopprimere la parola " comunali "; aggiungere in fine del terzo capoverso le parole " mantenute a cura e spese del comune " infine aggiungere come quarto capoverso le parole " la maggiore spesa occorrente sarà inscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici. "

Mantiene la Commissione questi emendamenti?

**Chimirri, relatore.** Li mantiene.

**Carcano, ministro delle finanze.** Però nel quarto capoverso è inutile dire " la maggiore spesa occorrente " basta dire " la spesa occorrente ".

**Chimirri, relatore.** Va bene.

**Presidente.** Allora l'articolo modificato suona così: « Il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo col Ministero di agricoltura industria e commercio e col comune di Roma, formerà il piano regolatore delle strade occorrenti al bonificamento agrario dell'Agro Romano.

« Alla costruzione della rete stradale, così determinata, si applicano le disposizioni della legge 30 agosto 1868 n. 4613.

« Le strade saranno eseguite a cura del Governo col concorso del comune per la metà della spesa effettiva e saranno mantenute a cura e spesa del comune.

La spesa occorrente sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ».

Pongo a partito questo articolo 14, così formulato.

(È approvato).

Art. 15. « I proprietari delle tenute attraversate dalle strade, di cui all'articolo precedente, possono affrancarsi dalla sovrinposta messa a carico dei principali utenti dalla legge 30 agosto 1868 cedendo a metà-prezzo il terreno necessario alla sede stradale, agli edifici scolastici e alle stazioni sanitarie. »

L'onorevole Celli ha un emendamento a questo articolo.

Celli. Vi rinunzio.

Presidente. Pongo a partito l'art. 15.

(È approvato).

Art. 16. « È data facoltà al ministro dei lavori pubblici, d'intesa coi ministri dell'interno e della guerra, d'impiegare i condannati e riparti di truppa disponibile alla costruzione delle strade obbligatorie dell'Agro romano.

« In apposito capitolo del bilancio dei lavori pubblici sarà iscritta ogni anno la spesa di lire 50 000 per pagare il soprassoldo alle truppe e la retribuzione ai condannati impiegati in codesti lavori ».

Presidente. Ha facoltà di parlare su questo articolo l'on. Galletti.

Galletti. Ho domandato di parlare su questo articolo perchè la sua redazione mi pare molto più infelice di quella dell'articolo ministeriale. Dal Ministero si teneva distinto il lavoro dei condannati dal lavoro della truppa. Adesso invece i condannati e i soldati sono mescolati tanto nel lavoro, quanto nella retribuzione, e siccome la retribuzione che avranno i condannati sarà maggiore di quella che avranno le truppe, non so che buon effetto farebbe.

Ma vi è un'altra considerazione sostanziale. Io non so se nello stato attuale della nostra organizzazione militare, si possa mettere questa disposizione in un articolo di legge. Credo che si potrebbe richiedere questo ed anche di più dai soldati, ma allora bisognerebbe modificare la vigente legislazione militare, e specialmente la legge di reclutamento, e venire in altri concetti. Io, per esempio, non sarei alieno da fare anche a Roma quello che ancora non si è fatto in Africa, cioè a dire, la prova delle qualità colonizzatrici dei militari nostri, che non possono ritenersi inferiori a quelle dei legionari romani. Ritengo che se si desse una

tenuta ad un corpo di truppe, questa tenuta con gli ufficiali del genio medici e veterinari, che già si hanno, con gli ufficiali agronomi da costituirsi e con opportune scelte di soldati agricoltori e di altri mestieri, con interessenze sugli utili etc. etc. sarebbe molto meglio bonificata di quello che non è stato fatto dai proprietari vecchi e nuovi e che non sarà fatto dagli speculatori.

Ma qui non è il momento di parlare di queste cose; quindi mi limito ad accennare questo concetto dichiarando di associarmi all'ordine del giorno, che è già stato presentato dall'onorevole Generale Dal Verme contro l'impiego dei militari così, come è proposto dalla Commissione parlamentare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dal Verme.

Dal Verme. Ho chiesto di parlare su questo articolo ed ho presentato un emendamento, perchè sono stato sorpreso di vedere che un articolo di legge venisse a determinare in via normale l'impiego della truppa per costruire delle strade, non per scopo militare.

Dirò brevemente le ragioni che mi hanno indotto a presentare questo emendamento; ragioni anzitutto di ordine legislativo, direi quasi di ordine costituzionale; in secondo luogo nell'interesse dell'istruzione dell'esercito; terzo, nell'interesse del soldato; quarto, ragioni di ordine sociale.

Nella legge di reclutamento l'art. 1° dice precisamente così: I cittadini dello Stato che concorrono alla leva di terra, idonei alle armi, sono personalmente obbligati al servizio militare ecc. » Servizio militare, che implica anche servizio di ordine pubblico; ed in via anormale abbiamo visto i soldati non soltanto impiegati al mantenimento dell'ordine pubblico, ma a fare il barcaiuolo nelle inondazioni, il pompiere negli incendi e qualche volta il necroforo nelle pestilenze. Ma tutto questo in casi di bisogno, in circostanze anormali.

Per darvi una dimostrazione che anche nelle nostre leggi, anche nei regolamenti dell'esercito, il soldato non può esser costretto a prestare un servizio che non sia militare, vi dirò che nessuno nell'esercito può essere obbligato a fare il carabiniere, benchè il carabiniere sia militare, e ne porti la divisa. Ma perchè? Perchè il carabiniere non presta un servizio militare ma un servizio civile, e perciò nessuna autorità militare può obbligare una recluta, un soldato che sia nei reggimenti, ad entrare nel corpo dei carabinieri.

Un altro esempio. Il regolamento di disciplina, che è fatto molto bene, non obbliga nessun soldato a fare l'attendente a nessun ufficiale. L'ufficiale sceglie quel soldato che consente a fargli da attendente, ma il giorno in cui il soldato non vuol più farlo e dichiara di voler ritornare alla sua compagnia, nessuno può obbligarlo a continuare a fare l'attendente, perchè quello non è servizio militare, ma domestico.

Ora quello che non è ammesso dalla legge di reclutamento, quello che non è ammesso dal regolamento di disciplina, non so come si possa introdurre in via normale in una legge.

Si dice che questa disposizione era compresa nella legge del 1868, di cui io ed altri abbiamo parlato or ora. Ma quand'anche si volesse astrarre dalle considerazioni che ho fatto testè, e qui entriamo nel secondo punto, quello dell'istruzione militare, ricordo che nel 1868, la ferma era di cinque anni, mentre oggi, come abbiamo udito dall'on. ministro della guerra giorni or sono (mi dispiace di non vederlo al banco del Governo) la media del servizio militare è poco più di 20 mesi, dai 20 ai 24 mesi: quindi la differenza è molto grande. Allora sarebbe stato possibile distrarre qualche riparto di truppa, perchè un soldato prestava servizio per cinque anni, ma non è assolutamente possibile oggi che lo presta solamente in media per due; ed invero in qual periodo di tempo si dovrebbe impiegare questa truppa? Non nel periodo della forza massima, perchè è appunto il periodo dell'istruzione, del tiro a segno, delle manovre grandi e piccole. Dunque nel periodo della forza minima forse? Perdonatemi, poichè avete la cortesia di prestarmi attenzione se io vado indietro dieci anni.

Quando abbiamo discusso nel bilancio della guerra del 1893, sulla relazione dell'on. Pais, la vessata questione dei corpi d'armata, io mi ricordo che allora, mentre comandavo una brigata di fanteria nella provincia di Roma, dissi alla Camera quanto segue:

« La brigata che ho l'onore di comandare (e questo viene molto a proposito oggi) è sparsa nella provincia romana con sette distaccamenti di compagnia a Terracina, Velletri, Frosinone, Paliano, Orvieto, Soriano e Civitacastellana; e tutti questi distaccamenti unicamente per somministrare le guardie agli stabilimenti di pena. Si aggiungano altre guardie allo stesso scopo a Civitavecchia ed a Viterbo, e si avranno dieci compagnie

su 24 adibite al servizio di guardia alle carceri ». Aggiungevo poi che nel solo corpo d'armata di Roma vi erano 430 uomini di guardia a stabilimenti carcerarii, oltre a 46 per altre guardie alla Tesoreria, all'Intendenza e 162 a stabilimenti militari.

Ed aggiungevo ancora, ciò che può dirsi ancora oggi »: i nostri soldati non oziano nelle caserme, come fu detto sovente: oziano una volta, quando stavano sotto le armi otto anni; oggi le istruzioni si succedono alle istruzioni ed il tempo di oziare nelle caserme non sopravanza: i nostri soldati oziano nei corpi di guardia, nei penitenziari, nei reclusorii, nelle carceri di ogni categoria di cui vi ha grande varietà e dovizia nel Regno d'Italia. » Quindi mi pare abbastanza chiaro che non sopravanza assolutamente neppure un drappello, durante il periodo della forza minima, da impiegare per servizi all'infuori del servizio militare.

Potrei parlare dell'igiene, come ha accennato or ora l'on. Sonnino, a proposito dell'impiego di truppe per fare strade nella provincia romana nella stagione estiva, ma è superfluo; vi voglio invece chiedere: che cosa avrebbero da fare i soldati, anche quando voi li aveste da impiegare? perchè nell'Agro Romano le strade non richiedono grande lavoro; vi sono da fare ben pochi movimenti di terra; ciò che importa lavoro e spesa, nelle strade dell'Agro Romano, oltre i manufatti per i quali occorrono giornate di muratori, è la fornitura della ghiaia. Ma ghiaia quasi non ce n'è; quindi bisogna scavare, trasportare il pietrisco e questo poi bisogna spaccarlo. Ora, volete mettere i soldati a spaccare le pietre sotto il solleone della campagna romana?

**Baccelli Guido.** *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Domando di parlare.

**Dal Verme.** E ciò mi conduce all'ultimo punto di vista, cioè a quello di ordine sociale.

Si è parlato tante volte di politica di lavoro, che il governo dovrebbe fare. Ma, per fare una politica di lavoro, occorrono dei milioni; e non si possono creare dei lavori, per dar lavoro ai disoccupati. Ma quando in una legge si contemplano dei lavori, perchè volete sottrarre questi lavori ai disoccupati che li chiedono, per darli ai soldati che non avete disponibili? (*Benissimo! Bravo!*) Dunque, l'impiego delle truppe, in questo caso, rappresenta: primo, uno strappo alla legge di reclutamento; secondo, un danno all'istruzione militare; terzo, l'impossibilità d'impiegare l'opera del soldato

in un lavoro a lui confacente; quarto, un danno sociale, con la sottrazione del lavoro, come ho detto or ora, ai disoccupati.

Io so che l'on. mio amico, il relatore della Commissione, è disposto a consentire a questa mia proposta; e posso accertare che, avendo interrogato in proposito l'on. ministro della guerra, mi ha dichiarato che sarebbe lieto, se riuscissi a far togliere questo inciso dall'articolo.

**Baccelli Guido**, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

**Dal Verme**. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio, ha avuto già la cortesia di citarmi nel suo classico discorso d'avantieri, dicendomi che avrebbe udito volentieri le mie ragioni, aggiungendo però che i legionari romani costruivano le strade consolari. Ora, quando egli pronunciò queste parole, udii, da questa parte della Camera, (accenna al centro destro) un collega che interruppe, dicendo che i legionari romani servivano venti anni. Io non so se servissero vent'anni, o più o meno; so che, da quel tempo, sono trascorsi venti secoli, e tutto è mutato (*Si ride*); è mutato persino l'idioma: perchè, allora, i legionari romani parlavano latino; ed oggi, a parlar latino, è rimasto uno solo: l'illustre ministro Guido Baccelli. (*ilarità approvazioni*)

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'on. ministro d'agricoltura e commercio.

**Baccelli Guido**, ministro di agricoltura, industria e commercio. Comincerò dall'ultima frase dell'On. Dal Verme. Egli dice che a parlare latino, in Italia, sono rimasto io solo. Sarebbe troppa gloria per me! Sono invece moltissimi, in Italia che parlano latino, infinitamente meglio di me. (*No! no!*) Sono, anche qui dentro, dei forti latinisti; ma non importa: questi sono tempi passati; ora parliamo in italiano. Ebbene, io avevo messo nella legge quella disposizione, perchè c'era la disposizione stessa nella legge del 1868.

*Una voce a sinistra*. È passata anche quella: dice il Dal Verme.

**Baccelli Guido**, ministro di agricoltura, industria e commercio. La legge è vigente sempre. Sulle strade obbligatorie è permesso l'impiego delle truppe, per la relativa costruzione.

Ma non tengo nulla a mantenere quell'articolo; nulla; anzi dal momento che il generale Dal Verme ha portato tutte queste che gli sembrano buone ragioni, io dichiaro che quell'articolo lo ritiro molto volentieri senza per questo rinunciare ai miei antichi convincimenti su tale materia. Lo ritiro pe

rendere più semplice e spedita la discussione e perchè all'economia della legge soccorrono altri mezzi di esecuzione rapida e sicura. (*Benissimo! Bravo!*)

**Sonnino**. Ha capito il latino.

**Baccelli Guido**, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'onorevole Sonnino dice che ho capito il latino. (*Viva ilarità*) E può esser vero; (*ilarità*) e non me ne lagno. Debbo però aggiungere che ragioni per giustificare la mia proposta sovrabbondano; nè io adesso voglio fare un discorso, per dimostrarlo (*No! No!*) in contraddizione col Generale Dal Verme.

Siamo alla fine della legge ed io non desidero niente di meglio che la legge approdi. Del resto era semplicemente una facoltà al ministro di prendere accordi col collega della guerra, e se questi avesse detto di no, tutto era bello e finito. Sicchè si tolga pure dalla legge l'articolo che si riferisce all'uso eventuale delle nostre truppe per la costruzione delle strade. Rimane la disposizione che riguarda le colonie penitenziarie.

Io mi contento di aver così procurato anche un piacere all'onorevole generale Dal Verme ed anche di aver fatto un ossequio alla rigidità della vita militare ed all'intento puro del soldato a cui è assegnato questo ufficio nobilissimo: difendere la patria se fosse attaccata. (*Approvazioni*.)

**Presidente**. Dunque l'emendamento dell'onorevole Dal Verme è accolto.

Ce n'è un altro degli onorevole Lucchini Luigi e Monti Guarnieri, che è uguale a quello della Commissione.

Essendo accettato quello dell'onorevole Dal Verme, cade per conseguenza quello dell'onorevole Lucchini.

Onorevole Santini...

**Santini**. Dopo il discorso dell'onorevole Dal Verme e dopo il consenso del ministro il quale ha dato ancora una volta la prova del suo amore verso l'esercito, non ho altro da aggiungere; soltanto, di fronte al progetto, di ridurre l'esercito, dei colleghi socialisti, mi permetto di dire che quel progetto deve essere stato ispirato da qualche sottotenente revocato dal grado e dall'impiego.

*Voci all'estrema sinistra*. Si sbaglia, onorevole Santini.

**Lollini**. Noi accettiamo perchè così i soldati non serviranno più per mieterci.

**Presidente**. L'art. 16 rimane così concepito:

« È data facoltà al ministro dei lavori « pubblici d'intesa col ministro dell'interno « d'impiegare in conformità delle leggi i



condannati alla costruzione delle strade obbligatorie dell'Agro Romano ».

« In apposito capitolo del bilancio dei lavori pubblici sarà iscritta ogni anno la spesa di lire 50,000 ».

La commissione mantiene la cifra di lire 50,000?

**Baccelli Guido** *ministro d'agricoltura, industria e commercio.* Dal momento che, consenziente alla Camera, non pensiamo più ad adoperare i soldati, io crederei che fosse giusto di ridurre la somma da 50,000 a 25,000.

**Presidente.** Mancando l'obiettivo bisogna ridurre la somma.

Con questa modificazione pongo a partito l'articolo 16.

Chi l'approva sorga. (*È approvato.*)

L'onorevole Aguglia aveva un'aggiunta all'articolo 16.

**Aguglia.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Aguglia.** Credo giusto e doveroso per la Camera, discutendosi una legge come questa che ha un'alta finalità sociale ed igienica, di occuparsi anche delle condizioni dei poveri lavoratori e dei poveri braccianti. Perciò ho ritenuto opportuno di fare la seguente proposta:

« I braccianti adibiti alle opere di bonifica saranno esenti da ogni imposta personale (focatico, tassa di famiglia) durante tutto il tempo in cui prenderanno parte ai relativi lavori. I proprietari di terreni da bonificarsi avranno l'obbligo di assicurare i braccianti adibiti ai lavori di bonifica contro gli infortuni ed i sinistri della malaria ».

Incoraggiare la bonifica dell'Agro Romano senza incoraggiare chi deve eseguirla, è certamente imperdonabile errore. Volete richiamare la mano d'opera nell'Agro? Ebbene dovete aiutarla, alleviando per quanto è possibile ad essa i pesi della vita, e dovete rassicurarla che la sua salute sarà protetta: questo lo scopo delle mie proposte. Non farò un lungo discorso, perchè non è il caso sia per l'ora tarda, e sia perchè credo che certe cose appaiono giuste e degne di accoglimento, appena si annunciano (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il suo avviso intorno alla aggiunta dell'onorevole Aguglia.

**Chimirri relatore.** La Commissione sarebbe disposta ad accettare soltanto la prima parte di questo articolo aggiuntivo, concepita così « I braccianti adibiti alle opere di bonifica saranno esenti da

« ogni imposta personale durante tutto il tempo in cui prenderanno parte ai relativi lavori. »

**Di Broglio** *min. del tesoro.* Che cosa vuol dire « imposta personale »?

**Chimirri relatore.** Credo che l'onorevole Aguglia intenda parlare della tassa di famiglia.

**Aguglia.** Sì, della tassa di famiglia.

**Chimirri relatore.** In questo senso la Commissione accetta la prima parte della sua proposta, ma non può accettare la seconda, perchè non è conveniente nè opportuno modificare di strarso la legge sugli infortuni del lavoro, e anche perchè ai braccianti dell'Agro Romano si accorda già il chinino gratuito e il comune di Roma ha fatto anche a questo riguardo tutto quello che poteva, rendendo obbligatorie le misure preventive che servono a tutelare la salute dei lavoratori dell'Agro.

**Presidente.** Onorevole Aguglia, insiste nella sua proposta?

**Aguglia Anzitutto,** onorevole presidente, mi permetta di aggiungere alla parola « braccianti » anche « ed i lavoratori ». Ringrazio poi l'onorevole relatore di avere accolto la prima parte della mia proposta, e poichè egli mi assicura che la seconda può trovar sede più opportuna in un'altra legge vigente non avrei difficoltà di ritirarla se di ciò avessi la piena prova.

**Presidente.** Allora ella limita la sua proposta alla prima parte così concepita:

« I braccianti ed i lavoratori adibiti alle opere di bonifica saranno esenti da ogni imposta personale durante tutto il tempo in cui prenderanno parte ai relativi lavori. » E basta.

**Lollini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha la facoltà.

**Lollini.** Io sono sicuro che l'onorevole Aguglia ha aderito al desiderio espresso dall'on. relatore di ritirare la seconda parte del suo articolo aggiuntivo, ritenendo che si abbia già, o sia prossima a venire, una legge a questo riguardo. Ora, on. colleghi, vi sono delle misure preventive prese dal comune di Roma, come accennava benissimo l'on. relatore della Commissione, per riparare, per quanto sia possibile, all'inconveniente della malaria per i lavoratori e per tutti coloro che in genere abitano nelle zone infette dell'Agro Romano. Ma non credo che vi sia alcuna disposizione di legge la quale imponga l'obbligo dell'assicurazione dei lavoratori che stanno in questi luoghi infetti. Nè credo, per quanto sappia, che si trovi dinanzi al Parlamento o si abbia comunque in vista una legge che mi-

ponga ai proprietari l'obbligo di assicurare la salute di questi operai e che ci possa far sperare prossima l'attuazione di efficaci misure di previdenza per questi lavoratori.

Ora mi pare, che dal momento che noi con questa legge ci siamo preoccupati delle condizioni dei proprietari, concedendo loro le maggiori possibili larghezze, sia anche opportuno, e per questo dò lode all'onorevole Aguglia di avere presentato il suo emendamento, di rivolgere un poco il nostro pensiero e la nostra sollecitudine, prendendo qualche provvedimento concreto, alla classe dei lavoratori. Onorevole relatore, io non vedo quale difficoltà vi sia ad accettare questo principio formulato nell'emendamento del collega Aguglia. Si tratta di un provvedimento speciale, come speciali sono i lavori che si debbono fare, come speciale è la legge, come speciali sono le disposizioni di favore per i proprietari che devono dar opera ai lavori di bonifica. Provvediamo dunque anche a quei lavoratori che si trovano esposti a speciali pericoli, per esser impiegati in località, dove, per richiedersi appunto queste opere di risanamento e di bonifica, deve inferire la malaria. Vi è dunque un rischio professionale, a riparare al quale, non sarebbero tenuti in nessuna maniera i proprietari o gli imprenditori, se non venissero obbligati ad assicurare i propri operai presso le Società di assicurazione, affinché questa povera gente, se è colpita dalle febbri malariche, possa avere almeno quella modesta indennità che la legge assicura ai colpiti da infortunio sul lavoro.

Per queste ragioni io prego l'onorevole relatore di non volere insistere nel rigettare questa opportuna aggiunta dell'onorevole Aguglia, ed io sono sicuro che l'onorevole Aguglia vorrà riprendere questa seconda parte del suo emendamento, che io appoggio con tutte le mie forze e che in ogni caso sono disposto a far mia.

**Aguglia.** Ma se l'ho ritirata!

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

**Carcano, ministro delle finanze.** Io ho poche osservazioni da fare sull'emendamento proposto dall'onorevole Aguglia...

**Aguglia.** Ed accettato dalla Commissione.

**Carcano ministro delle finanze.** Aspetti un momento, mi lasci dire e poi replicherà.

Nella prima parte dell'emendamento dell'onorevole Aguglia si dice:

« I braccianti adibiti alle opere di bonifica saranno esenti da ogni imposta personale durante tutto il tempo in cui prende-

ranno parte ai relativi lavori ».

Osservazione prima. Quale è l'imposta personale? Nella nostra legislazione finanziaria non si trova questa dizione, ed io non saprei a quale concetto corrisponda la frase usata dall'onorevole Aguglia; forse egli allude ad una tassa comunale, a quella di famiglia.

Seconda osservazione. Si tratterebbe di sospendere un'imposta, che non si sa bene quale sia, durante un certo tempo, cioè durante il tempo in cui durano i lavori. Io prego l'onorevole Aguglia e la Camera di considerare quante difficoltà si incontrerebbero nella applicazione pratica.

Bisognerebbe tenere una contabilità individuale per i singoli operai appartenenti di solito a comuni diversi e lontani, con una infinità di complicazioni, come ognuno può scorgere.

Terza ed ultima osservazione. La Camera vede trattarsi qui di una proposta che tende a riformare o sconvolgere i nostri ordinamenti tributari e che sarebbe certamente fuori di luogo.

Per queste ragioni, che ho rapidamente accennato, io prego l'onorevole Aguglia di non volere insistere nel suo emendamento. (*Segni di diniego dell'onorevole Aguglia*). E poichè egli col capo mi accenna che non è disposto ad aderire a questa mia preghiera, io dovrei pregare la Camera e la Commissione di rimandare alla prossima seduta...

*Voci.* No! no! terminiamo. (*Rumori*).

**Carcano, ministro delle finanze...** l'esame di questo articolo aggiuntivo, quando lo si volesse fare più profondamente, ma che, al mio vedere, presenta evidentemente obiezioni insormontabili. Ad ogni modo, poichè vedo che anche alla Commissione non sembra opportuno un rinvio, io prego la Camera di non volere accettare la proposta dell'onorevole Aguglia, e prego l'onorevole relatore, che è tanto benemerito per l'opera prestata a favore di questo disegno di legge, di volere associarsi a me nel respingere l'articolo aggiuntivo. (*Commenti e interruzioni*).

**Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio.** È diventato di moda rivolgersi sempre al relatore anzichè al ministro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti.

**Stelluti-Scala.** Io avevo chiesto di parlare prima che interloquisse il ministro delle finanze, alle cui giuste osservazioni pienamente mi associo. Desidero che il proponente rifletta se intende d'introdurre in

questa legge una disposizione, che abbia pratica applicazione. E allora egli mi dica dove il lavoratore paga la imposta personale, di cui chiede l'esenzione. Esclusivamente nel luogo di dimora stabile, nel Comune dove ha dimora stabile.

Ora, il bracciante non fa qui un contratto stabile di lavoro, che lo induca a cambiare di domicilio o di dimora; la tassa di famiglia, che è un'imposta per ruolo, non si cancella ogni momento, ma subisce variazioni annuali in seguito a dimostrato cambiamento di domicilio.

Questi lavoratori dell'Agro romano, che sono i poveri contadini dei nostri paesi, che pagano imposta di fuocatico nei loro comuni di origine, la pagano non perchè sono braccianti o lavoratori girovaghi, ma piccoli proprietari o mezzadri...

**Lollini.** Qui verranno stabili...

**Stelluti-Scala.** Sì lo capisco, ma saranno stabili i coloni dopo che sarà stata fatta la bonifica, non durante i lavori di bonifica, come intende l'on. Aguglia.

Questi braccianti, questi lavoratori, lavorano alla giornata, appartengono sempre al proprio Comune dove hanno dimora essi e le loro famiglie, dove ognuno di essi paga la tassa di famiglia, non esclusivamente per la sua persona, ma per la famiglia intera; tanto è vero, che se fosse esentato lui, il bracciante, come accenna l'onorevole Aguglia, la tassa sarebbe ugualmente imposta agli altri membri della famiglia che restano nel proprio domicilio. Aggiungo poi che il bracciante, se è solamente bracciante, anche con dimora o domicilio in Roma, qui nel comune di Roma non paga imposta di fuocatico.

Ora, se vogliamo fare una cosa seria, dovremo nella legge introdurre disposizioni, che abbiano intenti concreti, che si riferiscano al comune di Roma, dove si fa la bonifica, e non agli altri comuni del Regno che non debbono nè possono variare i ruoli delle loro imposte, solo perchè un bracciante va o dice di andare a lavorare nella bonifica di Roma, senza contratto di lavoro permanente, senza trasferimento di famiglia o senza cambiamento di dimora o di domicilio. Sarebbe introdurre nella legge parole che suonano gran cose, ma che nel fatto non dicono niente, sarebbero provvedimenti riferibili a cose che non esistono.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'on. ministro di agricoltura.

**Bacelli Guido,** ministro di agricoltura industria e commercio. Io avevo chiesto di parlare per

dire precisamente in risposta a quanto ha detto l'on. Lollini, che riguardo alle malattie professionali se pure questa si può dire tale, non è possibile alcun dubbio; adesso si sta facendo su questa grave materia uno studio speciale ed accuratissimo da me ordinato. Il lavoro, ne sono certo, riuscirà utile ad un nuovo e non lontana provvedimento legislativo, ma in questa legge non si potrebbe applicare il principio.

Naturalmente c'è la legge del chinino, e questo si darà, e si potrà seguitare a dare. Io credo che, siccome in questa Camera è stata fatta una giusta osservazione, che cioè i sali di chinino soltanto non bastano, bisogna vedere di dare col sale di chinino anche qualche altro rimedio che più efficacemente difenda i nostri contadini dalla infezione malarica.

Di questo assicuro che mi occuperò insieme coi miei colleghi per rendere quest'altro servizio al nostro proletariato, ai nostri contadini che lavorano sulla infida campagna romana...

**Lollini.** E l'assicurazione?

**Presidente.** Onorevole Aguglia...

**Aguglia.** Consento ben volentieri nella proposta sospensiva del ministro delle finanze, è utile maturare un po' più questa questione....

*Voci.* No, no.

**Aguglia.** ... per vedere di studiarla meglio.

**Presidente.** Non c'è proposta sospensiva!

**Aguglia.** Scusi, onorevole Presidente, il relatore ha accettato la mia proposta, il ministro trova necessario di rimandarla per maggior studio, il proponente accetta il rinvio, e perchè non si deve accettare il rinvio? Ma non è più proficuo studiare meglio le leggi che facciamo?

**Presidente.** Ma nessuno ha proposto il differimento.

**Aguglia.** Il ministro delle finanze!

**Chimirri, relatore.** Domando di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Chimirri, relatore.** Onorevole Aguglia, vede cosa mi accade la prima volta che mi lascio trascinare dalla sua eloquenza? (*Si ride.*) Io avevo consentito perchè la sua proposta limitata alla tassa di famiglia non mi pareva potesse suscitare obiezioni da parte del ministro delle finanze. Ma avendo udito dal ministro e da altri colleghi che i lavoratori dell'Agro questa tassa non pagano, è inutile fare una disposizione che ha l'aria di concedere molto e non concedere nulla.

**Lollini.** E l'altra parte, la seconda?

*Voci:* L'ha ritirata.

**Aguglia.** No: ho detto: consentirei.

**Presidente.** Leggo la prima parte della proposta dall'onorevole Aguglia mantenuta: « I braccianti ed i lavoratori adibiti alle opere di bonificazione saranno esenti da ogni imposta personale, durante tutto il tempo in cui prenderanno parte ai relativi lavori. »

**Aguglia.** Perdoni, onorevole presidente, questa prima parte, giacchè la Commissione non vuole accettare la proposta sospensiva del ministro delle finanze, la ritiro; ma dopo quanto si è detto ed in vista della evidente giustizia ed equità che informa la mia proposta, insisto perchè sia messa ai voti la seconda parte.

**Presidente.** La seconda parte è questa « I proprietari di terreni da bonificarsi avranno l'obbligo di assicurare i lavoratori ed i braccianti adibiti ai lavori di bonifica, contro gli infortuni ed i sinistri della malaria. »

La Commissione respinge questa parte?

**Chimirri, relatore.** Sì.

**Mantica.** Ma se non esistono le casse per assicurarli.

**Presidente.** Metto a partito questa parte seconda della proposta dell'onorevole Aguglia.

(*Non è approvata.*)

Metto a partito l'articolo 16.

(*È approvato.*)

**Art. 17.** « Il comune di Roma entro i confini dell'Agro Romano, dovrà stabilire e mantenere almeno 16 condotte mediche con le relative stazioni sanitarie oltre quelle del Suburbio. »

**Santini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Santini.** Applaudo di gran cuore a questa disposizione d'ordine igienico e sociale, solamente desidererei che il ministro volesse fare in modo che non ne venisse al municipio un aggravio per le esauste finanze, e che potesse intervenire un accordo fra il Ministro di agricoltura e commercio ed il Municipio perchè questi non dovesse addossarsi un soverchio peso.

E così pure per quanto riguarda le scuole, per non tornare sull'argomento.

Aggiungo anche una raccomandazione di massima, cioè che il regolamento non pregiudichi la legge come è avvenuto per la prima Legge di bonifica dell'Agro Romano.

**Celli.** Per chiarire la dizione dell'art. 17, propongo che dopo le parole « oltre a quel-

le del Suburbio » si aggiunga « quelle ora esistenti nel Suburbio ».

**Presidente.** Sta bene. Metto a partito l'articolo 17 così emendato.

(*È approvato.*)

**Art. 18.** « Il comune di Roma dovrà parimenti istituire e tenere aperte, almeno per sei mesi dell'anno, nella zona di 10 chilometri:

a) una scuola maschile e una femminile in ogni frazione o borgata avente oltre 50 fanciulli dell'uno o dell'altro sesso, atti a frequentarle, quando la popolazione si trovi distante dal capoluogo oltre due chilometri.

b) una scuola mista in ogni frazione, borgata o agglomerazione di popolazione che conti non più di 800 e non meno di 200 abitanti, ed abbia un numero complessivo di almeno 50 fanciulli, che non possano per ragione della distanza recarsi alle scuole aperte nella sede principale. »

**Presidente.** A questo articolo la Commissione propone il seguente emendamento: nel primo capoverso, alle parole: « nella zona di dieci chilometri » sostituire « nella zona indicata nell'articolo 9. »

**Celli.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Celli.** Proporrei un'altra modificazione di forma a questo articolo.

All'ultima riga, per togliere un equivoco, dove dice « recarsi alla scuola » vorrei si dicesse « recarsi alle altre scuole aperte nel Suburbio o nell'Agro Romano. »

**Presidente.** Metto a partito l'art. 18 con questa modificazione. Chi lo approva si alzi. (*È approvato.*)

Onorevole Lollini, Ella ha ora tutti i suoi articoli aggiuntivi.

**Lollini.** Sono ritirati tutti, meno il 18 *series*.

**Art. 19.** « Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio dei ministri, potrà con Decreto Reale provvedere alla colonizzazione dei beni demaniali esistenti nelle altre provincie del Regno coi criteri e coi metodi adottati pel Montello con le leggi 21 febbraio 1892, n. 57, e 15 febbraio 1900, n. 51, adibendo per le spese di quotizzazione e per le anticipazioni ai coloni i residui capitali della Cassa Montelliana, destinati alle nuove colonizzazioni. »

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

**Baccelli Guido,** ministro d'agricoltura, indu-

*stria e commercio.* Credo che l'onorevole Guicciardini abbia proposto di aggiungere, dopo le parole: « *Consiglio dei ministri* » le parole: « *e del Consiglio provinciale.* » Accolgo molto volentieri questa proposta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertolini.

**Bertolini.** La modificazione introdotta dalla Commissione nel testo ministeriale col disporre di tutti i capitali residui della Cassa del Montello lascierebbe insoluta una grave questione. Infatti la colonizzazione del Montello non può dirsi compiuta riguardo ai bisogni dell'istruzione primaria dell'assistenza medica, ed in genere dei servizi comunali obbligatori. Quel vasto territorio sino ad alcuni anni fa incolto e privo di abitazioni, non era oggetto di alcuna provvidenza delle autorità comunali, le quali d'un tratto dovendo istituirvi i servizi essenziali per una popolazione di circa 1500 persone si trovano impotenti a farvi fronte con le modestissime entrate dei bilanci locali già assorbite dalle spese ordinarie. Pertanto i Comuni rappresentarono al Ministero la necessità che, affinché la colonizzazione fosse anche civilmente compiuta, la Cassa Montelliana concorresse nella spesa del primo stabilimento dei servizi comunali obbligatori. Il Ministro, ritenendo in massima giustificata la domanda, richiese progetti e invitò i Consigli comunali a deliberare in argomento. La questione è matura per una decisione; ed è conforme allo spirito delle leggi del 1892 e del 1900 che a quella spesa, come a tutte le altre della colonizzazione, concorra la Cassa Montelliana. Il Ministro e la Commissione consentirono in tale concetto, ma a patto che il concorso sia limitato a L. 100 mila. E per quanto io sia convinto della eseguità di tale cifra, non posso presumere di condurre la Camera a deliberare una somma maggiore. Prego quindi i colleghi di dar voto favorevole al seguente emendamento aggiuntivo, che il Ministro e la Commissione dichiararono di accettare. « Dai detti residui capitali sarà prelevata una somma di L. 100.000 da adibirsi, secondo le norme da determinarsi con decreto reale, al miglioramento dei servizi comunali obbligatori nel Montello, di cui all'art. 7 della legge 15 febbraio 1900. »

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanarelli. (*Non è presente.*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

**Baccelli Guido,** ministro di agricoltura, indu-

*stria e commercio.* Già l'onorevole Bertolini in altra sede aveva fatto la stessa domanda che io ritengo giustissima; prego perciò la Camera di concedere che da quella stipe siano tolte 100.000 lire appunto per questi servizi che sono oggimai resi necessari.

**Stelluti Scala.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Stelluti Scala.** Voglio fare una semplice osservazione di forma sull'emendamento proposto. Mi pare che si dovrebbe meglio dire: « sentito il Consiglio dei ministri » e poi « sentito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio provinciale. » Il Consiglio dei ministri non dà pareri, decide.

**Chimirri, relatore.** Sta bene.

**Presidente.** Dunque l'articolo 19 resterebbe così formulato:

« Il ministro di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio dei ministri ed il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio provinciale, potrà con decreto Reale provvedere alla colonizzazione dei beni demaniali esistenti nelle altre provincie del Regno coi criteri e coi metodi adottati pel Montello con le leggi 21 febbraio 1892 n. 57 e 15 febbraio 1900 n. 51 adibendo per le spese di quotizzazione e per le anticipazioni ai coloni i residui capitali della Cassa Montelliana, destinati alle nuove colonizzazioni ».

Verrebbe poi la seguente aggiunta dell'onorevole Bertolini fatta propria dal ministro e dalla Commissione:

« Da detti residui capitali sarà prelevata una somma di lire 100.000 da adibirsi, secondo le norme da determinarsi con decreto Reale, al miglioramento dei servizi comunali obbligatori del Montello, di cui all'articolo 7 della legge 15 febbraio 1900 n. 51 ».

Pongo a partito complessivamente questo articolo.

(*È approvato.*)

**Chimirri, relatore.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Chimirri, relatore.** Onorevole Presidente, è rimasto sospeso ieri l'articolo 4, e vi è poi un articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Bissolati e Lollini. La pregherei, se crede, di mettere prima a partito l'articolo 4,

**Presidente.** Allora mi pare, onorevole relatore, che l'articolo 4, rimasto sospeso, dovrebbe suonare così:

« La somma occorrente per questi mutui sarà somministrata al Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla Cassa

dei depositi e prestiti e non potrà eccedere i 2.000.000 di lire all'anno.

La Cassa dei depositi e prestiti esigerà sulla somma mutuata l'interesse non superiore al 4 per cento.

La differenza fra detto interesse e il tasso di favore sarà versata dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, prelevandola dal fondo indicato nell'art. 13 »

**Presidente.** Onorevole Lollini, ella aveva il seguente emendamento a questo articolo 4:

*Al primo comma sostituire:*

« La somma occorrente per questi mutui sarà somministrata dalla Cassa depositi e prestiti e non potrà eccedere i 6.000.000 di lire all'anno, delle quali almeno la metà sarà riservata esclusivamente a mutui a favore dei Consorzi menzionati nell'articolo precedente. »

Ha facoltà di parlare.

**Lollini.** Onorevole presidente, la mia proposta era connessa agli emendamenti che avevo presentato alla legge, che avevano per scopo di estenderne l'azione anche ad altre zone, e specialmente a quelle dell'Agro Romano più prossime ai comuni agricoli. Dal momento però che fu fatta così poco lieta accoglienza a tali emendamenti, da costringermi a ripiegare sopra l'ordine del giorno dell'onorevole Aguglia, che nemmeno poi è stato accettato dalla Camera, io non ho più ragione di insistere in questo emendamento. Il quale, peraltro, non avrebbe meritato la censura che con l'elogio fatto all'onorevole Chimirri per la sua ortodossia in materia d'impegni del tesoro, sembra aver fatto indirettamente poc'anzi a me ed a qualche altro collega l'onorevole Carcano.

Vi erano infatti alcune disposizioni del progetto ministeriale che in una forma coperta impegnavano la Cassa depositi e prestiti per una somma di 6 milioni e due terzi circa ogni anno, oltre ad un'altra somma di due milioni, per le espropriazioni; in complesso per oltre 8 milioni. Ciò potrei agevolmente dimostrare, ma tralascio di farlo, stante l'ora tarda. Dichiaro quindi senz'altro di ritirare il mio emendamento.

**Presidente.** Pongo dunque a partito l'articolo 4 come è stato letto.

(*E' approvato.*)

Art. 20. I terreni demaniali potranno essere concessi anche in enfiteusi a scopo di miglioramento con le condizioni, di cui agli articoli 6 e 7 della legge 2 agosto 1897, n. 382 per i terreni ademprivili della Sardegna.

**Di Scalea.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Di Scalea.** Domando che questo art. sia soppresso.

L'ora è tarda, non posso perciò lungamente commentare questa mia richiesta; dico che, se le disposizioni della legge del Montello hanno portato così buoni risultati, per dobbiamo anche adottare il sistema dell'enfiteusi che non ha avute felici applicazioni. Se la legge del Montello è buona, e l'adottate all'art. 19, perchè aggiungete altro sistema che è meno rispondente ai desiderati? Io non desidero discutere su questione tanto dibattuta dell'utilità o inutilità della colonizzazione enfiteutica terreni demaniali; questo è argomento ancora risoluto in Italia, ma che purtroppo portato nella sua applicazione larghi solchi miserie ed ha ridotto quella che avrebbe dovuto essere l'utilizzazione del patrimonio proletariato in una delusione sociale amara. L'enfiteusi, modificata così come lo è nella nostra legislazione civile, non risponde neppure all'organismo giuridico così come è stato concepito dalle legislazioni anteriori al nostro codice del 1865. La legge del 1897 è rimasta inapplicata in Sicilia, e non recato benefici economici e sociali.

Ora io mi domando di quali garanzie circondate in questa legge la quotizzazione enfiteutica?

Vi sono contemplate, è vero, le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 2 agosto 1897 per la Sardegna. Ma qui pensiero contengono queste disposizioni? Se non erro, esse s'ispirano al principio della inalienabilità; non è vero, onorevole Chimirri?

**Chimirri, relatore.** Certamente.

**Di Scalea.** Ora questo principio di inalienabilità per le concessioni di piccole quotizzazioni è antichissimo, ma disgraziatamente è stato sempre facilmente eluso. Esso incomincia fin da Giulio Cesare e ritrova nelle leggi siciliane del 1841 sulle quotizzazioni dei demani comunali. E se sia stato sempre eluso lo dimostra facilmente il fatto che la garanzia della inalienabilità non ha portato i frutti desiderati e di cui parleremo quando verrà discussa la legge sui demani comunali.

Io sono personalmente contrario alla quotizzazione per piccole parcelle ed a questo mi unisco ai sostenitori del sistema delle comunanze agricole e collettive.

perchè frazionamento delle piccole proprietà, senza il sussidio di un capitale che le sorregga, fa sì che avvengano ogni anno delle espropriazioni e che quindi diventi assolutamente irrisorio il sistema del parcelamento per enfiteusi. È evidente che a cagione di ciò, come è avvenuto per i demani comunali, avverrà per i demani dello Stato una diminuzione di reddito grandissimo. Oggi, ripeto, non voglio prolungare questa discussione, ma una volta che si è trovato un sistema che lo stesso onorevole Chimirri con parola smagliante ha sostenuto nella sua relazione, il sistema cioè della quotizzazione conformata ai principii adottati per il Montello, adattiamo questo principio alle altre terre demaniali d'Italia, e non perseveriamo nel metodo della quotizzazione enfiteutica la quale è ancora un problema da risolvere, un problema che ha trovato oppugnatori valorosi su tutti i banchi della Camera. Basta leggere le relazioni scritte sulla questione dei demani comunali dall'onorevole Salandra e da molti altri.

Io quindi prego l'onorevole ministro e l'onorevole relatore di sopprimere questo articolo, lasciando che la quotizzazione avvenga con i mezzi adottati per il Montello, come viene stabilito all'articolo 19 ora approvato dalla Camera.

**Baccelli Guido**, ministro di agricoltura, industria e Commercio. Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Baccelli Guido**, ministro di agricoltura, industria e commercio. Io accetto di buon animo questa proposta, tanto più che in ordine anche all'amministrazione del Montello io ho fatte le stesse osservazioni che adesso fa l'onorevole Di Scalea, perchè la trituratione parcellare del terreno non è altro che la distruzione della possibile ricchezza e di ogni possibile vantaggio. Perciò io caldeggio le unità culturali ed il concetto della famiglia colonica sull'ente culturale. Sicchè vedo che siamo d'accordo e credo che l'articolo possa sopprimersi.

**Lollini.** Sopprimersi no, modificarsi.

**Baccelli Guido**, ministro di agricoltura, industria e commercio. Ma sì, c'è l'articolo anteriore perchè in origine era tutto un articolo.

**Lollini.** Ma non c'è nessuna disposizione che provveda.

**Di Scalea.** Ma sì, c'è l'articolo precedente in cui è detto che il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà, con decreto reale provvedere alla colonizzazione dei beni demaniali esistenti nelle altre provincie del Regno.

**Baccelli Guido**, ministro di agricoltura, industria e commercio. Nel testo ministeriale c'era un unico articolo che la Commissione ha diviso in due, ma in fondo si tratta della stessa cosa.

**Lollini.** Va bene, non insisto.

**Presidente.** Dunque se la Commissione ed il Governo insistono nella soppressione di questo articolo, esso s'intende soppresso.

(Così è stabilito).

Ora troverebbero il loro posto gli articoli aggiuntivi degli onorevoli Lollini, Bissolati, Frascara e Socci.

Onorevole Lollini, ella si è riservato di mantenere l'articolo suo aggiuntivo 18 *se-avies*. Lo mantiene?

**Lollini.** Lo mantengo.

**Presidente.** L'articolo è il seguente :

« I contratti di affitto relativi ai terreni che siano espropriati in forza della presente legge saranno risolti di pien diritto, senza che ai conduttori sia dovuto alcun indennizzo. »

La Commissione accetta questo articolo?

**Chimirri**, relatore. Accettiamo il concetto ma non la forma così tagliente proposta dall'onorevole Lollini; l'accettiamo nella forma dell'articolo 12 della legge per Napoli e per la Sardegna: « Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione di contratti di locazione cagionata dalla esecuzione della presente legge » e poichè si tratta di beni rustici, consentiamo vi si aggiungano, come propone l'onorevole Bissolati, le parole: salvo all'affittuario il diritto di essere indennizzato...

**Bissolati.** Non riguarda questo come dirò più tardi, ma corre lo stesso.

**Chimirri** relatore.... a norma del codice civile delle spese fatte per migliorie ».

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lollini.

**Lollini.** L'onorevole relatore ha dichiarato che accetta il concetto informatore del mio articolo aggiuntivo; però egli crede che si debba adottare, anzichè la formula da me proposta, quella dell'articolo 12 della legge del 1885 per Napoli. La proposta mia è in questi termini: « i contratti di affitto relativi a terreni che siano espropriati in forza della presente legge saranno risolti di pien diritto, senza che ai conduttori sia dovuto alcun indennizzo. »

Dichiaro subito che faccio mia la parte finale dell'articolo aggiuntivo del collega Bissolati, che la Commissione ha dichiarato

di accettare, vale a dire che deve esser dato all'affittuario un indennizzo per le spese fatte per migliorare il fondo. Si potrebbe quindi integrare il mio articolo in questa maniera: "senza che ai conduttori sia dovuto alcun indennizzo, salvo quello per le migliorie fatte sul fondo."

Per ciò che riguarda la prima parte della mia proposta, onorevole Chimirri, tra la legge di Napoli e l'articolo da me proposto, vi è una grande differenza, differenza che risulta dalla diversa natura delle espropriazioni. A Napoli si espropriava per demolire, ed era conseguenza necessaria della espropriazione che tutti i fitti venissero risolti, perchè il piccone demoliva subito i fabbricati, e quindi, prima che si ponesse mano alla demolizione, gli inquilini se ne dovevano andare; e in questo caso era giusta la formula dell'articolo 12 "nessuno avrà diritto ad indennità per la rescissione della locazione." Ma nel caso nostro non si tratta di demolire nulla, si tratta invece di trasformare delle terre che esistono e che per fortuna nostra continueranno ad esistere e in condizioni migliori.

I mercanti di campagna che hanno i loro contratti, se noi non dichiariamo la risoluzione dei contratti stessi, diranno: la bonifica potrete cominciarla a fare quando saranno finite le nostre locazioni, che, come si sa, ordinariamente nella campagna romana durano almeno nove anni. Ciò vuol dire, onorevole relatore, che per nove anni almeno questa legge non si potrà applicare. Allora io dico: prima di votare, la Camera rifletta bene alle conseguenze che deriverebbero dalla adozione della formula che il relatore prende a prestito dalla legge del 1885. Si persuada la Camera che se si vuol fare una cosa seria, se non vogliamo che questa legge si converta, quanto ai risultati pratici, in una burletta, è necessario accettare la formula mia. Io credo che l'onorevole relatore sia caduto in un equivoco e son persuaso che queste mie brevi osservazioni gli avranno mostrato la necessità di accettare la formula da me proposta, perchè altrimenti nei terreni di affitto recente la bonifica non si potrà fare per un lungo periodo d'anni, perchè i conduttori avranno diritto di condurre a termine i contratti a norma del codice civile e di quello di procedura civile.

Come la Camera vede, si impone la necessità della accettazione del mio articolo aggiuntivo.

**Presidente.** Do lettura dell'articolo:

"Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata per l'esecuzione della presente legge, salvo all'affittuario il diritto di essere indennizzato a norma del Codice civile delle spese fatte per migliorare il fondo ».

**Lollini.** Permetta, onorevole Presidente, c'è un equivoco... Mi dà la facoltà di parlare?

**Presidente.** Parli.

**Lollini.** C'è un equivoco che bisogna dissipare. Io parlo di contratti di affitto relativi ai terreni che sono espropriati in forza di questa legge, cioè a dire dei terreni che non sono bonificati e che vengono espropriati appunto perchè non si è fatta la bonifica. Se il proprietario si mette d'accordo col conduttore, perchè faccia egli la bonifica, come ha fatto, per esempio, il Duca Salviati alla Cervelletta e come hanno fatto altri proprietari, nessuna difficoltà, ma noi diciamo che, quando è constatato che non si fa la bonifica e si rende perciò necessario di applicare la legge nelle sue misure coercitive, l'applicazione della legge stessa non deve trovare ostacoli nei contratti di affitto, altrimenti...

**Baccelli Guido,** ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Ha ragione; solamente la disposizione già c'è.

**Lollini.** Dove?

**Baccelli Guido,** ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Voi siete giureconsulti: v'intendete fra voi: l'onorevole relatore, che conosce anche su questo argomento il mio pensiero, vi darà ragione, pure in nome mio, dei divisamenti comuni.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Chimirri,** relatore. C'è l'onorevole Bissolati che ha proposto un emendamento.

**Presidente.** L'onorevole Bissolati ha facoltà di parlare.

**Bissolati.** L'emendamento che io ho proposto riguarda un caso diverso da quello contemplato dall'onorevole Lollini. L'onorevole Lollini si è preoccupato dei contratti di affitto che vengono trovati al momento dell'espropriazione; e il mio emendamento riguarda il caso di quei proprietari i quali, quando andrà in vigore la presente legge, si dispongono ad attuare la bonifica.

Si è verificato durante i tentativi di esecuzione della legge del 1883 che quando si facevano addebiti ai proprietari questi innanzi alle Commissioni agrarie allegavano come motivo di non avere eseguito le bonifiche che venivano loro ordinate, allega-



vano l'esistenza dei contratti di affitto lunghissimi che avevano, appunto per gli usi della regione, fino ai 18 anni. Sono contratti di fitto fatti con i mercanti di campagna e che come si sa si basano specialmente sul patto del pascolo e sul patto del subaffitto e che quindi sono in contraddizioni con le disposizioni della legge riguardanti le bonifiche. Da ciò ne segue che il proprietario il quale per l'esecuzione della legge si disponga ad attuare la bonifica, si trova in contrasto con questi contratti che lo legano all'affittuario. Si potrebbe dire: lasciamoli al loro destino questi signori proprietari, che non hanno pensato che esisteva la legge del 1883, la quale faceva a loro l'obbligo della bonifica; ma adesso che noi abbiamo rinforzata quella legge possiamo perdonare loro se essi non l'hanno presa fino ad ora sul serio.

Ma dobbiamo anche allontanare la possibilità di quei riguardi per i quali, se non ci fosse questo emendamento, dovremo riconoscere che i proprietari hanno un certo diritto, di fronte ai contratti di affitto di dire: le bonifiche le farò, ma lasciatemi il tempo necessario perchè sia spirato l'affitto ed allora mi disporrò ed eseguire la legge. È perciò che ho proposto l'emendamento da me presentato, il quale deve avere questo effetto; di dare facoltà al proprietario, quando accetti le bonifiche che gli sono imposte, di dare immediatamente all'affittuario la diffida che egli intende valersi della facoltà consacrata dalla legge, perchè l'affitto decada naturalmente. Tanto meglio, auguriamolo, se i mercanti di campagna si metteranno d'accordo con i proprietari a fare le bonifiche; ma dobbiamo provvedere a liberare da questo cappio alla gola che ai proprietari potrebbero mettere gli affittuarii.

**Voci.** Questo è un caso diverso.

**Lollini.** Si completano.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Chimirri, relatore.** L'articolo formulato dalla Commissione risponde tanto alla proposta dell'onorevole Lollini, quanto a quella dell'onorevole Bissolati. Il caso più comune è quello accennato dall'onorevole Bissolati; ed a questo provvede la nostra proposta, la quale comprende pure il caso ricordato dall'onorevole Lollini. Infatti, dicendo che nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione di un contratto di locazione, cagionata dall'esecuzione della presente legge, (cioè per caso di forza maggiore e non per capriccio) salvo il diritto del fittuario all'indennizzo

delle spese fatte per migliorare il fondo, quando vi abbia ragione, secondo il codice civile in questa formula generale, rientra anche il caso ricordato dall'onorevole Lollini. In tal caso, il nuovo proprietario, se per eseguire le opere di bonifica è costretto a sciogliere il contratto di fitto, non deve dare per questo alcuna indennità. Ecco come i due casi sono qui contemplati.

Noi dobbiamo dare al proprietario la facoltà di liberarsi da quel cappio, come diceva l'onorevole Bissolati, semprechè sia necessario per adempiere gli obblighi imposti dalla legge, ma non si deve impedire ciò che può essere benefico per la trasformazione agraria: cioè, che proprietario ed affittuario si mettano d'accordo. La nostra proposta, mentre elimina gli ostacoli, che potrebbero venire all'esecuzione della bonifica dai fitti esistenti, esclude la possibilità degli accordi. Prego pertanto la Camera di volerla votare.

**Bissolati.** Il mio emendamento si vede espresso nella formula della Commissione.

**Lollini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Lollini.** Devo dire che l'equivoco permanente. Si propone di dire:

« Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione di un contratto di locazione, cagionata dall'esecuzione della presente legge ». È questa una disposizione negativa, che dice non avere diritto ad essere indennizzato colui il cui contratto sia risolto. Ma dove la è disposizione positiva, la quale affermi che, come conseguenza dell'esecuzione della legge, ne venga la risoluzione del contratto? E voi comprendete che, quando si tratta di risoluzione di un contratto, ci vuole la disposizione positiva della legge, che questa risoluzione affermi. Noi ci troviamo di fronte al codice civile ed al codice di procedura civile, cioè alla legge comune; e voi m'insegnate che, secondo questi codici, tanto nel caso di vendita volontaria, quanto nel caso di espropriazione, i contratti che abbiano data certa, anteriore alla vendita od anteriore all'aggiudicazione giudiziaria, rimangono in vigore per tutta la loro durata. E quando ci trovassimo di fronte, nel caso in cui si tratti di bonificare, a contratti d'affitto da nove a diciotto anni, e che implicano necessariamente il diritto, da parte degli affittuari, di continuare a godere i fondi nelle condizioni in cui si trovano, cioè di pascoli naturali ecc., vuol dire che ci troviamo di fronte all'impossibilità assoluta dell'esecuzione della

legge. Quindi, onorevole Chimirri ed onorevole ministro, leviamo di mezzo ogni equivoco; facciamo l'affermazione positiva della risoluzione del contratto, come conseguenza dell'esecuzione della legge, in tutti quanti i casi. Allora saremo rassicurati; ciò che non può essere di fronte alla formola puramente negativa della Commissione, che mantiene l'equivoco, e fornisce la possibilità di contestazioni, di liti e può costituire un gravissimo impedimento all'esecuzione della legge.

**Presidente.** Onorevole Lollini, porrò a partito la sua proposta; e, se non sarà accettata, porrò a partito quella della Commissione.

L'onorevole Lollini propone un articolo aggiuntivo, così formulato: « I contratti d'affitto relativi ai terreni che siano espropriati in forza della presente legge, saranno risolti di pieno diritto, senza che ai conduttori sia dovuto alcun indennizzo ».

**Lollini.** Accetto come aggiunta l'ultima parte della proposta dell'onorevole Bissolati.

**Presidente.** Ma l'onorevole Bissolati ha consentito alla proposta della Commissione.

**Lollini.** Onorevole presidente, la modifico, ed accetto la parte proposta dall'onorevole Bissolati.

**Presidente.** L'onorevole Bissolati ha consentito nella proposta della Commissione.

**Lollini.** Ed io tolgo questa seconda parte.

**Presidente** « Saranno risolte di pieno diritto » ?

**Lollini.** Sì

**Presidente.** Pongo a partito la proposta dell'onorevole Lollini. Chi è d'avviso di approvarla è pregato di alzarsi.

*(Dopo prova e controprova la proposta Lollini non è approvata).*

Ora si dà lettura dell'articolo proposto dalla Commissione al quale ha consentito l'onorevole Bissolati:

« Nessuno avrà diritto ad indennità per la « risoluzione del contratto di locazione cagionata dalla esecuzione della presente legge, « salvo all'affittuario il diritto di essere indennizzato, a norma del codice civile, delle « spese fatte per migliorare il fondo ».

Pongo a partito questo articolo della Commissione. Chi lo approva sorga. *(È approvato).*

**Presidente.** L'onorevole Frascara Giacinto aveva la seguente aggiunta:

« Ove la somma di 2,000,000 preveduta dall'articolo 4 lasci un margine disponibile e nei limiti di essi, potranno le disposizioni

di questa legge essere estese con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, ad altre zone dell'Agro Romano e delle Paludi Pontine dando la preferenza a quella dove più infierisce la malaria. »

Ma non essendo presente l'on. Frascara Giacinto s'intende che non v'insista.

L'on. Socci ha il seguente articolo aggiuntivo:

« La somma annuale di lire 3,250,000 stanziata nel bilancio del tesoro come dotazione alla Santa Sede, è destinata, man mano che cade in prescrizione, alla bonifica dell'Agro Romano. »

Ha facoltà di parlare l'on. Socci.

**Socci.** Mi sento raccomandare la brevità.

Se c'è uno che voglia della brevità sono proprio io perchè l'ora non potrebbe essere più tarda, e la stanchezza più grande per una discussione che sarebbe poco cortese prolungare.

D'altra parte l'articolo aggiuntivo che ho avuto l'onore di presentare alla Camera è così chiaro nel suo testo che non ho bisogno di illustrarlo con molte parole. L'idea è tutt'altro che nuova.

Allorquando nel 1883 l'attuale presidente del Consiglio dei ministri doveva fare una relazione sulle antichità e sulle belle arti, affermò che per il rinvenimento e per il mantenimento di questi oggetti antichi, e per il decoro degli splendidi avanzi di un passato glorioso che deve lo Stato conservare, si approfittasse delle 3,250,000 lire che anno per anno si prescrivono dacchè il Pontefice non le ha accettate finora e non accetterà mai. La chiesa se non mostrasse di avere carattere si suiciderebbe: quindi non accetterà mai la legge delle guarentigie. Ora non solo l'onorevole Zanardelli, ma anche l'onorevole Luzzatti con una proposta geniale, chiese di destinare questo avanzo di bilancio alla Cassa pensioni per la vecchiaia.

Ora io mi riferisco ancora alle parole che si leggono nella relazione, così accuratamente e nobilmente dettata dall'on. Bacelli, dove dice:

« L'opera di risanare, restituire al lavoro ripopolare l'Agro Romano, ove sia lasciata alla naturale evoluzione dei fatti economici e sociali, sarà scompigliata e lentissima in proporzione della lunga vicenda dei secoli, che vi generarono la sterilità e l'infezione. Ma l'Italia, quando inalberò sul Campidoglio la bandiera che aveva trionfato a San Martino a Palermo, contrasse, non tai

to verso la dignità propria, quanto verso la storia dell'incivilimento umano, la solenne obbligazione di dimostrare che la data 20 settembre 1870 non significa un materiale accrescimento di territorio, ma una èra novella di studio, di lavoro, di giustizia.

Tutto adunque suggerisce e consiglia urgentemente l'impiego di mezzi pronti, vigorosi, sufficienti per liberarci dal pregiudizio e dal disonore di una mancata promessa.

Questi mezzi pronti, efficaci, risolutivi, me lo permetta la Camera la quale ha approvato articolo per articolo l'attuale disegno di legge, io non li trovo davvero in quanto abbiamo votato.

Io credo che, adottando per un'opera così santa e così degna della terza Italia quella somma che lo Stato destinò per la legge delle guarentige, come dotazione del papa, noi faremo una cosa che non dovrebbe dispiacere nemmeno agli stessi uomini del Vaticano, i quali vedrebbero che, seguendo l'esempio di alcuni di loro ed ispirandoci alle tradizioni dell'antichità, noi vogliamo che intorno a Roma non ci sia più quello squallido deserto che essi ci hanno lasciato, ma che ci siano attorno all'eterna città quegli ubertosi giardini, quei campi, quelle valli delle quali con tanto entusiasmo hanno parlato in questi giorni tanto l'onorevole relatore quanto l'onorevole Baccelli, innamorato, come tutti sapete, dell'antichità.

Disponendo questa somma per le bonifiche, noi, oltre il raggio di 10 chilometri, potremo estendere l'azione risanatrice dello Stato e fare cosa degna di quella Roma che è stata evocata con tanta facilità, ad ogni piè sospinto, nella discussione della legge, e che è per noi tutti un simbolo, un ammonimento, un eccitamento (*Bene*).

Io credo che infine faremo opera che onorerebbe il Parlamento italiano, che toglierebbe sì dal bilancio questa somma, ma che, togliendola forse agli appetiti ed alle voglie di tanti e tanti che cercano con vari disegni di migliorare la loro posizione elettorale e la loro carriera burocratica, la destinerebbe alla grandezza del Lazio, al risanamento del nostro paese, agli alti ideali di libertà e di civiltà, a cui deve essere ispirata la terza Italia ed i suoi rappresentanti qui convenuti. (*Bene! bravo! Approvazioni.*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'on. ministro del tesoro.

**Di Broglio, ministro del tesoro.** Ritengo che non molti dei miei colleghi possano essere dubbiosi sul tenore della risposta che sono in dovere di dare all'onorevole Socci. Ma nel dichiarargli che non potrei accettare la sua proposta e nel pregare la Camera di non accettarla, non mi varrò delle ragioni che di solito traggio dallo stato della finanza, dalle necessità della difesa del bilancio e simili, bensì mi varrò di una ragione esclusivamente pratica. Noi abbiamo dinanzi un disegno di legge col quale si intende provvedere alla bonifica di una parte dell'Agro romane, vale a dire di una zona perimetrale attorno a Roma di 10 chilometri. Per l'esecuzione di questo piano sono inclusi di già nel disegno di legge tutti i provvedimenti necessari, ad esempio i prestiti di favore per i proprietari, perchè possano eseguire le opere di bonifica, le esenzioni da imposte e tasse, il concorso dello Stato non solo, ma si provvede ancora ai fondi che possono essere messi all'asta pubblica e che devono quindi essere acquistati dallo Stato per rivenderli ad altri proprietari che intendano di assumere l'obbligo della bonifica. Nient'altro occorre adunque per il momento, nè si saprebbe che uso fare dei 3 milioni e 225.000 lire, che l'onorevole Socci vorrebbe aggiungere: perchè dunque il tesoro dovrebbe darli? Il giorno in cui ci troveremo dinanzi a proposte di provvedimenti più larghi perchè venga maggiormente estesa la bonifica dell'Agro romano, allora sarà il momento di vedere quali altri fondi saranno necessari per poter eseguire nuovi progetti e solo allora si potrà fare la scelta dei vari mezzi per sopperire alle opere relative. Per ora ne abbiamo a sufficienza.

**Presidente.** Onorevole Socci, insiste nel suo articolo aggiuntivo?

**Socci** Accolgo con molto piacere la dichiarazione dell'onorevole ministro del tesoro che, cioè, quando sarà ritenuto utile avere dei fondi, da dedicarsi ad opere pubbliche di vitale interesse si potrà fare una legge e servirsi di questi tre milioni e mezzo. Non insisto nel mio articolo sostitutivo, trasformandolo in una raccomandazione.

**Presidente.** Allora ella trasforma il suo articolo aggiuntivo in una raccomandazione?

**Socci** Sì, ma la prego di metterla a partito.

**Presidente.** Non è possibile; le raccomandazioni non si pongono a partito.

**Socci.** Allora vi insisto come articolo aggiuntivo e desidero che sia messo ai voti.

**Presidente.** Onorevole Socci, non conviene di metterlo in votazione, per farlo respingere. È meglio che si contenti della raccomandazione.

**Socci.** Cedo alle parole del presidente e mi contento di trasformarlo in raccomandazione.

**Presidente.** Art. 21. « Le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate. »  
(*E' approvato.*)

Art. 22. « Il Governo del Re, udita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 11, ha facoltà di modificare il regolamento pubblicato in virtù dell'articolo 20 della legge 8 luglio 1883, n. 1489 e di coordinare in testo unico le disposizioni di questa e della presente legge. »

(*E' approvato.*)

Martedì in principio di seduta si procederà al coordinamento ed alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

**Chimirri, relatore.** Onorevole presidente, siccome il coordinamento sarà un po' lungo, io vorrei pregarla di rimandare la votazione a scrutinio segreto a mercoledì.

**Presidente.** Mi duole di non potere consentire nel suo desiderio, perchè il regolamento prescrive che le leggi debbano essere votate a scrutinio segreto subito dopo terminata la discussione. Ora essendo l'ora tarda, la votazione dovrebbe essere rimandata a lunedì. Invece viene rimandata a martedì. Mi pare che ci sia di mezzo tutto il tempo necessario per procedere al coordinamento.

**Baccelli Guido.** *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.* Onorevole presidente, noi

proprio la preghiamo di consentire che il coordinamento e la votazione si facciano nella giornata di mercoledì.

**Presidente.** Onorevole ministro, mi duole di doverle ripetere che il regolamento non mi concede di poter consentire nel desiderio suo e del relatore.

Annunzio alla Camera che sono state presentate le relazioni sulle elezioni contestate dei collegi di Catania II e di Avigliana. Io propongo che siano iscritte nell'ordine del giorno per la seduta di mercoledì.

È stato pure presentata la relazione sulla elezione contestata del collegio di Viterbo la quale sarà discussa nella seduta di giovedì.

Non essendovi osservazioni in contrari così rimarrà stabilito.

(*Così è stabilito.*)

#### Interrogazioni.

**Presidente.** Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande di interrogazione pervenute alla Presidenza.

**Del Balzo Girolamo, segretario.** legge.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per conoscere quali azioni abbiano spiegato gli agenti di pubblica sicurezza nei dolorosi incidenti verificatisi nella Manifattura dei tabacchi di Roma. »

« Santini. »

**Presidente.** Questa interrogazione sarà scritta nell'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 19,10.

*Ordine del giorno della seduta di lunedì 29 marzo 1903, alle ore 14.*

1. Interrogazioni.
2. Svolgimento di interpellanze.